

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. *Omaggi e congedi. — Presentazione di un disegno di legge del deputato Ricciardi per una sottoscrizione da stabilirsi pel danaro d'Italia. — Seguito della discussione sulla relazione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati — Opposizioni dei deputati De Donno e Massari, e del ministro per l'interno all'annullamento proposto dalla Giunta dell'elezione dei segretari generali di Napoli — Parole in sostegno della proposta, del relatore Capriolo — Le elezioni sono convalidate — Il deputato Pessina combatte l'annullamento proposto dell'elezione D'Avossa, che è sostenuto dal relatore Capriolo — L'elezione è annullata. — Relazione sul progetto di legge riguardante il servizio di sanità marittima. — Il deputato Mellana propone l'annullamento dell'elezione del deputato Boggio, professore ordinario non stipendiato — Il deputato Bonghi combatte l'ineleggibilità apposta e l'inserzione fra i professori — Il relatore Capriolo difende le conclusioni proposte — L'elezione è convalidata, ed è collocato fra i professori il deputato Boggio — Schiarimenti dei deputati Garofano, Berteà e San Donato sull'elezione del deputato Proto — Il deputato Sanguinetti combatte la proposta della Giunta riguardo ai deputati Bo e Piria, difesa dal deputato Berteà, ed approvata — Si approvano altre proposte della Giunta circa il numero e le classificazioni d'impiegati, di magistrati e professori — Il deputato Valerio propone l'unione delle elezioni per sorteggio — È combattuta dai deputati Michelini e Capriolo — La proposta non è approvata — Spiegazioni sulla condizione del deputato Imbriani, compreso — A proposta dei deputati Carutti, Gallenga e Massari si escludono dall'elenco i deputati D'Ancona e Malenchini — Estrazione a sorte di sei magistrati e di sette professori che cessano dalla deputazione — Proposizione del deputato Michelini per la conferma della Giunta per le altre elezioni, e obiezioni dei deputati Gallenga e Capriolo. — Interpellanze del deputato Petruccelli sulla circolare del ministro per l'interno circa la festa nazionale, riguardo all'intervento del clero, e sui recenti fatti di Milano — Risposta del ministro — Osservazioni e critiche del deputato Macchi — Schiarimenti del deputato Susani riguardo alla città di Milano — Repliche — Interpretazione politica fatta dal deputato Petruccelli della circolare del ministro.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7203. Quindici medici chirurghi condotti di alcuni comuni della Lombardia presentano una petizione conforme all'istanza registrata al n° 6943.

7204. Ciavarria Gennaro svolge alcune considerazioni per appoggiare le deliberazioni dei municipii della provincia di Capitanata, interessati a che la rappresentanza dell'amministrazione giudiziaria venga definitivamente tolta da Lucera e stabilita nella città di Foggia.

7205. Ponzoni Carlo, farmacista, reclama contro l'istituzione di una nuova farmacia in Breno, circondario e mandamento di Breno, e contro l'abusiva vendita di medicinali da persone non munite dei voluti diplomi.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

RICCIARDI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7204. Si tratta di trentotto municipii della provincia di Capitanata, i quali domandano la restituzione a Foggia dei tribunali.

Quantunque deputato di Foggia, io non avrei appoggiata questa petizione in questo momento, ma una grave considerazione mi vi ha indotto; e si è questa, che allo stato pre-

sente di cose il fisco soggiace ad una perdita annua di 40 a 50 mila ducati, i tribunali essendo posti a Lucera, posto eccentrico, mentre Foggia è centrale.

Ora pare a me che, allo stato attuale delle nostre finanze, sia urgente di porre un riparo a questa perdita di circa 200 mila franchi.

Propongo dunque che sia dichiarata d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il commendatore Costantino Nigra trasmette per uso della biblioteca della Camera 20 esemplari di una sua relazione sull'amministrazione delle provincie napoletane, diretta al presidente del Consiglio dei ministri.

L'avvocato Santocanale Filippo, da Palermo, fa omaggio di 140 copie di un suo opuscolo intorno allo scioglimento della *enfiteusi*.

Il deputato Benedetto Cairoli scrive: « in risposta alla circolare che molto opportunamente fu indirizzata ai deputati assenti, scrivo poche righe a mia giustificazione, perocchè, tacendo, potrei essere qualificato tra quelli che meritano una nota di negligenza. L'infermità, prodotta da grave ferita, ed

esacerbata da non prevedute complicazioni, mi obbliga ancora alla quasi immobilità; ecco il motivo della mia assenza, che io non protrarrò certamente oltre il termine imposto alla volontà da forza maggiore.

« Mi protesto colla massima stima, » ecc.

Il deputato Saliceti scrive :

« Torino, 23 maggio 1861.

« Stimo mio debito rassegnarle che, a causa di una cistite sopraggiuntami in viaggio, e qui aggravatasi a tale che i medici mi han prescritto dieta assoluta e riposo, non mi è dato l'onore di presentarmi alla Camera così tostamente come avrei voluto; assicurandola in pari tempo che farò di riparare l'involontaria assenza, non appena il consentirà il mio stato di salute.

« Si degni dunque accettare le mie scuse insieme coll'omaggio del mio profondo rispetto. »

PRESIDENTE. Comunicherò alla Camera che dal deputato Ricciardi fu deposto sul banco della Presidenza un progetto di legge per una sottoscrizione nazionale col titolo: *Denaro d'Italia*.

Sarà trasmesso agli uffizi onde ne sia autorizzata la lettura.

Se vi sono deputati che abbiano relazioni in pronto, sono pregati di venire alla ringhiera. Non essendovi relazioni, verremo all'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno è il proseguimento della discussione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati.

La discussione è rimasta al n° 3 delle conclusioni della Commissione, le quali sono che si debba dichiarare che, per conseguita promozione, o per ottenuto nuovo impiego, cessarono di essere deputati gli onorevoli D. Avossa Giovanni, Imbriani Paolo Emilio, Mancini Pasquale Stanislao e Silvio Spaventa.

Do la parola su questa conclusione generica al deputato De Donno.

DE DONNO. È scritto nell'articolo 103 che, quando un deputato riceve un impiegato regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante di essere deputato.

La Commissione quindi, partendo dal punto di vista che i signori Paolo Emilio Imbriani, Stanislao Mancini e Silvio Spaventa abbiano conseguito un avanzamento, ed in secondo luogo che abbiano avuto una nomina nel tempo in cui non ne avevano un'altra, conchiuse che abbiano cessato dal far parte alla deputazione. È facile, o signori, di mettere in luce che la Commissione sia partita da un punto non conforme allo stato vero delle cose.

I signori Imbriani, Mancini e Spaventa erano consiglieri di Governo, e, come tali, ebbero convalidata la loro elezione. Poscia furono cambiati in segretari generali per le provincie meridionali. Signori, questa nomina ha essa portato ai nuovi eletti un avanzamento di grado, ovvero aumento di soldo? Ecco dove sta tutta la questione.

Io non credo che si possa sostenere che i consiglieri di governo, pei quali la questione fu già tanto dibattuta in quest'aula, abbiano conseguito un avanzamento col diventare semplici segretari generali.

Basterebbe solo il ricordare che, quando venne la convalidazione dei direttori generali pei dicasteri di Napoli, essi appunto si volevano ritenere come segretari generali.

Spero che non si abbia obliato l'addebito che si faceva, che i consiglieri di luogotenenza erano altrettanti ministri! Ma si faccia pure qualunque assimilazione, io non vedo in che abbiano migliorato la loro condizione precedente.

Ma si dirà che colla nomina posteriore hanno avuta una posizione più certa, ed ottennero vantaggi che non dava loro la prima posizione.

Signori, io non ne fo una questione di buona fede, vale a dire se realmente si ritenghi che la qualità di segretario possa dare ai signori Imbriani, Mancini e Spaventa una posizione vantaggiosa, ma chiedo solo di conoscere in che consista questa posizione più favorevole. Non la rinvegno nè per grado, nè per soldo, nè per alcuna considerazione futura. Non voglio credere che se ne voglia fare una questione da senno; volendolo, resterebbe la diminuzione di grado e di soldo.

Siamo tutti lieti nel ritenere, e sarebbe delitto ed infamia un diverso concetto, che quei posti nell'ex-reame di Napoli sono provvisori per loro natura. Per il che, non vedendo nella nomina dei sullodati deputati a segretari generali nè avanzamento, nè aumento di soldo, io non posso ritenerla come un miglioramento di condizione.

Ed invero la stessa Commissione non fondava su ciò il principale suo argomento, poichè nella relazione si soggiunge: « Del resto vuoi avvertire che i consiglieri di luogotenenza ebbero a dimettersi tutti dal loro ufficio. »

E questa è la questione principale che dobbiamo esaminare, vale a dire: i consiglieri di luogotenenza colla loro nomina a segretari generali hanno essi ottenuta una nomina novella senza legame veruno coll'ufficio che avevano precedentemente, sì o no?

I consiglieri di luogotenenza diedero le loro dimissioni, le quali si disse che furono accettate. Ma è indubitato che gli stessi consiglieri proseguirono ad adempiere alle loro funzioni, e continuarono a firmare gli atti come per lo innanzi, finchè con un decreto posteriore venne cambiato il loro ufficio in quello di segretario generale. Cosicchè io non iscorgo il punto in cui questi individui abbiano cessato di essere impiegati stipendiati dal Governo.

Dopo ciò come si potrebbe sostenere che i consiglieri di governo in Napoli non proseguirono a funzionare, e non conseguirono il soldo come per lo innanzi? Qui non si vede niuna interruzione di funzioni, le quali non fecero che cambiarsi, non mutando che in questo, che, invece di firmare: *consiglieri di luogotenenza*, firmarono: *segretari generali*.

Non nascondo avermi fatto senso che la Commissione in questa discussione sia partita da un principio, il quale nell'esame d'una questione posteriore non ha più creduto applicare colla stessa severità.

E mi fa piacere vedere che nella sezione settima, considerando l'elezione dell'onorevole Boggio (ed io divido perfettamente il convincimento della Commissione), sta chiaramente scritto: credette la Giunta, e pare fondatamente, che non cessasse di essere impiegato stipendiato quegli che, non ostante l'apparente rinuncia all'impiego ed al soldo, continuava tuttavia ad esercitare l'ufficio, e per tale esercizio riceveva un compenso.

Dunque se la Commissione, stretta dal vero e dalla ragione, non potè sconoscere questo principio, e lo ha dovuto applicare sull'elezione dell'onorevole Boggio, non vedo motivo per cui non abbia ad essere applicato ad altri onorevoli deputati.

Ma, o signori, che il principio applicato nell'elezione dell'onorevole Boggio sia il vero, egli risulta dai fatti e dal buon senso; poichè, in che consiste codesta dimissione?

Io non entro ad indagare i motivi che diedero luogo alla dimissione, dirò solo che essa fu data per restituire la libertà d'azione alla luogotenenza di Napoli, ma che posteriormente quegli stessi individui furono ritenuti in qualità di segretari generali, senza abbandonare per un momento solo l'esercizio delle loro funzioni, ed ognuno ammetterà volentieri che essi hanno sempre percepito l'intero soldo.

Adunque, o signori, se mai hanno cessato dalle loro funzioni, se hanno sempre egualmente percepito il loro soldo, mi si permetta di dire che non si tratta di apparenza, ma di una realtà.

Signori, io me ne appello alla buona fede della Camera.

Io non so darmi a intendere come possa avvenire che questo principio di apparenza si sia voluto solo applicare ai professori universitari, e lo si voglia escludere affatto riguardo agli uomini politici.

All'opposto anzi io porto opinione che, se possa reggere l'applicazione del principio di *apparenza*, è nel caso in cui si tratti di uomini politici o della diplomazia, anzichè di professori, letterati o delle Università.

Se non che la Camera, a senso mio, credo che abbia non solo decisa la questione, ma neppure creduta dignitoso di sollevarla (ed essa non si sta all'apparenza, ma bensì alla realtà), quando il Ministero diede le sue dimissioni. Noi sentimmo per la bocca dell'onorevole presidente del Consiglio che la demissione era stata data ed accettata dal Re; ebbene, che avvenne allora? Noi vedemmo dopo due o tre giorni ritornare nei banchi ministeriali parte di quei ministri, senza che si fosse per nulla messo innanzi il bisogno della rielezione.

Or bene, se ad un atto così grave e solenne, avvenuto nella persona dei ministri responsabili, non si è proceduto alla rielezione, quale è il motivo per cui si vorrebbe ora applicare questo principio, quando si tratta di un semplice segretario generale?

Ma, si dirà (preveggo la obiezione), per i ministri che ritornarono a sedere ai loro stalli non vi furono decreti di nuova nomina, come avvenne per i segretari generali.

Ma, o signori, io credo che questa obiezione sia interamente favorevole ai signori segretari in Napoli, poichè appunto i ministri non ebbero bisogno di un nuovo decreto, perchè, fino alla nomina de' successori al posto, si ritiene continuare in essi l'ufficio con tutti i diritti inerenti, e si risolve solo il provvisorio dopo la nomina definitiva; è in allora solo che si perdono le qualità della carica.

Dunque questa obiezione ritorna interamente a favore dei signori Imbriani, Mancini e Spaventa, poichè fino alla nomina dei loro successori non vi era nulla di definitivo, e continuando nell'esercizio del Consiglio di luogotenenza, la nuova nomina non fece che farli discendere da un grado superiore, che essi accettarono per puro amore di patria e col sacrificio del loro amor proprio.

Ora, o signori, qualunque possa essere l'opinione che abbiamo sugli uomini e sullo stato di quelle provincie, non dobbiamo in questo momento, mi si permetta il dirlo, peggiorare la loro condizione con sofisticazioni, e metterli in una posizione la quale riuscirebbe dannosa allo stesso principio nel quale siamo tutti d'accordo.

Per queste ragioni, io prego la Camera di rigettare le conclusioni della Commissione, e di ammettere i signori Imbriani, Spaventa e Mancini, i quali non salirono, ma discesero di grado; ed in quanto al secondo motivo, essi non ces-

sarono dall'esercitare le loro funzioni, ed il novello decreto non fece che tramutarli da consiglieri a segretari generali.

CAPRIOLO, relatore. Risponderò brevissime parole. Io credo anzitutto che si debba separare la causa dell'onorevole D'Avossa.

PRESIDENTE. Veramente l'onorevole De Donno non prese conclusione che riguardi il signor D'Avossa.

CAPRIOLO, relatore. Allora non si parla che dei signori Imbriani, Mancini e Spaventa.

L'onorevole De Donno crede che non abbiano cessato d'essere deputati i signori Imbriani, Mancini e Spaventa, perchè, dice egli, dall'ufficio di consigliere di luogotenenza all'ufficio di segretario generale non vi corre un grado maggiore; essi pertanto non ottennero promozione; nè inoltre per tale mutamento conseguirono maggiore stipendio; quindi a loro danno non può essere applicato l'articolo 105 della legge elettorale, imperciocchè questo articolo richiede non solo che vi sia avanzamento, ma aumento di stipendio.

Io tralascierò di trattare la questione se vi sia stato avanzamento, se cioè si possa dire avanzamento con aumento di stipendio quando da una condizione precaria, assolutamente temporaria, si fa passaggio ad un impiego stabile e definitivo; ma limiterò la questione a questo punto solo: se, cioè, quando vennero creati segretari generali i signori Imbriani, Mancini e Spaventa erano dessi impiegati o non lo erano.

Ricorda la Camera che, allorchè si convalidarono queste elezioni, ebbe luogo una lunga discussione per determinare se i consiglieri di luogotenenza potevano considerarsi quali impiegati. La Camera, per verità, non ha deciso su questo riguardo, ma certamente essa ha trattato la questione e parecchi oratori hanno svolto molti argomenti per dimostrare che l'ufficio di consigliere di luogotenenza non costituiva un impiego. Quando adunque si ammettesse che come consiglieri di luogotenenza non erano impiegati, la questione sarebbe da per sé risolta, poichè come segretari generali lo sono.

Il conferito ufficio adunque di segretari generali costituiva per loro un ottenuto impiego, e perciò ne veniva necessariamente che a loro danno vuol essere applicato l'articolo 105 della legge elettorale.

Ma lasciamo anche questo argomento. È cosa di fatto, e lo annunciava l'onorevole presidente del Consiglio alla Camera, che gli onorevoli Imbriani, Mancini e Spaventa chiesero ed ottennero le loro dimissioni come consiglieri di luogotenenza, e che, fra i consiglieri di luogotenenza demissionari, a loro tre soli venne conferito il nuovo posto di segretari generali. Ma quando furono nominati a questo nuovo posto? Quando erano impiegati? No certamente, perchè erano già demissionari, erano cioè di già rientrati nella vita privata.

Ora, il posto di segretario generale conferito a colui ch'è dimissionario da un altro impiego, cioè che si trova nella vita privata, è un impiego che si è conferito a chi non ne aveva alcuno. Sta adunque che bisogna applicare la prima parte dell'articolo 105, colla quale è disposto che chiunque riceve un impiego, da quel momento cessa d'essere deputato.

I signori Imbriani, Mancini e Spaventa ottennero pertanto quest'impiego quando non ne avevano altro, quando si trovavano nella vita privata per l'ottenuta dimissione; a loro dunque, lo ripeto, vuol essere applicata questa prima parte dell'articolo 105.

L'onorevole De Donno, per ribattere quest'argomento, volle paragonare la condizione di questi consiglieri di luogotenenza alla condizione dei ministri. Disse: avvenne lo stesso

al Ministero; i ministri chiesero le loro dimissioni ed i ministri rientrarono in ufficio; e non per questo si è considerato che sieno rientrati come dalla vita privata, ma fu considerato ch'essi rimanessero sempre ministri, non ostante le date dimissioni.

Io credo che non si possa istituire questo paragone. I ministri hanno bensì date le loro dimissioni, ma non furono mai accettate; perciocchè io credo che nel regime costituzionale la Corona non possa mai rimanere scoperta, ed i ministri non si hanno mai per dimissionari, finchè non sono surrogati, finchè, cioè, non v'è un nuovo Ministero.

DE DONNO. Domando la parola.

CAPRIOLO. Il Ministero che ha date le sue dimissioni deve durare in ufficio sino a che non sia surrogato dal successore; è un'imperiosa esigenza, lo ripeto, del sistema costituzionale.

Ma è ben altro il caso di questi consiglieri di luogotenenza che non hanno a coprire nessuno e niente, che non sono tenuti a responsabilità, del genere di quella cui sono tenuti i ministri. Essi appena hanno chieste le loro dimissioni e appena le hanno ottenute rientrano nella vita privata.

L'impiego adunque che ottennero di segretari generali (giova ripeterlo) è impiego dato a chi non era impiegato e trovavasi nella vita privata; epperò (anche una volta) devesi loro applicare il disposto dell'articolo 103, col quale chiaramente si statuisce che chiunque ottiene un impiego, da quel punto cessa di essere deputato. Pertanto io non posso a meno di persistere nelle conclusioni prese dalla Commissione.

MINGHETTI, ministro dell'interno. Domando la parola.

Io comincerò dal fare un sincero elogio alla Commissione: in questa materia della cerna degli impiegati io trovo che, volendo mantenere il vero spirito dello Statuto e della legge elettorale, non si è per avventura mai abbastanza severi; e in generale io mi associo, quanto al mio particolare, piuttosto alle tendenze di essa che alle contrarie. Nondimeno, se vi è eccezione a fare, ella è evidentemente la presente.

L'articolo 103 pone due ipotesi: l'una in cui un deputato divenga impiegato con stipendio, l'altra in cui riceva un avanzamento con aumento di stipendio. In entrambe esige la rielezione.

In quanto a quest'ultima parte mi pare evidente non essere il caso. Non solo i consiglieri di luogotenenza non hanno ricevuto un avanzamento con maggiore stipendio, ma vi hanno per lo contrario avuto una diminuzione notevole. L'argomentazione adunque non potrebbe reggere; essa suonerebbe così: chiunque ha un avanzamento con aumento di stipendio deve essere sottoposto a rielezione; ma i consiglieri di Napoli hanno avuto una diminuzione, dunque debbono essere rieletti. Questo è troppo evidente perchè mi vi fermi più oltre.

CAPRIOLO. Domando la parola.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Quanto poi alla prima parte dell'art. 103, cioè al caso di un deputato il quale riceva un impiego stipendiato, mi sembra che anche su questa parte la Commissione sia stata troppo rigorosa. Infatti ella ha supposto che i consiglieri di luogotenenza si ritirassero nella vita privata, e che il Governo sia andato a prenderli di là per farne dei segretari generali; ora questo fatto non sussiste. I signori Imbriani, Spaventa e Mancini non hanno mai cessato, per quanto io sappia, dall'esercitare le loro funzioni, appunto come i ministri demissionari non cessano di esercitare le loro funzioni, finchè non sono da altri surrogati; hanno mutato soltanto nome, e continuarono nelle nuove attribuzioni che vennero loro assegnate.

Non si può dunque dire, a rigor di termini, che essi siano stati chiamati ad un impiego: essi mutarono col nome le attribuzioni e lo stipendio, ma lo mutarono in un senso piuttosto di diminuzione che di avanzamento. Non ha dunque luogo neppure la prima parte dell'articolo 103.

Finalmente, quanto alla terza considerazione che or ora ha fatto l'onorevole Capriolo, cioè a dire che l'attuale loro ufficio ha un carattere definitivo, mentre quello che avevano prima aveva un carattere precario, io confesso il vero che, dopo le cose che si sono dette ripetutamente in questa Camera, non posso neppure assentire a tale concetto. Imperocchè come la luogotenenza di Napoli e di Sicilia non è che un sistema transitorio, sino a che il Parlamento avrà stabilito l'ordinamento organico di tutte le provincie del regno, così deve pure ritenersi transitorio l'ufficio di segretari generali, delegati ad esercitare in quei paesi le loro funzioni.

Mi pare dunque che, per tutti tre i titoli che ho accennati, Imbriani, Mancini e Spaventa non debbano essere riguardati in posizione da sottoporsi ad una rielezione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Massari.

MASSARI. Siccome io volevo parlare nello stesso senso del ministro, così rinunzierei alla parola.

PRESIDENTE. Allora do la parola al deputato Ricciardi.

MASSARI. Mi pare che l'onorevole relatore della Commissione aveva chiesto la parola.

CAPRIOLO, relatore. Parlerò dopo.

RICCIARDI. Sono perfettamente d'accordo col signor ministro che i signori consiglieri non furono promossi, ma piuttosto, io direi, sottomossi (*Si ride*); solamente non sono d'accordo con lui sullo stipendio, perchè credo abbiano conservato i 400 ducati al mese che percepivano come consiglieri.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Farò una rettificazione. Debbo dichiarare all'onorevole Ricciardi che un decreto reale ha fissato il loro stipendio eguale a quello che hanno i segretari generali, con di più 8000 lire a titolo d'indennità. Quindi hanno 16,000 lire all'anno, somma minore dei 400 ducati mensili che percepivano prima.

MASSARI. Io non avrò ad aggiungere nessun argomento nuovo.

L'onorevole ministro dell'interno parmi abbia dimostrato a sufficienza che la parità tra la condizione dei ministri demissionari e quella dei consiglieri di luogotenenza, allorchè divennero segretari generali, è indubitata.

Mi rivolgo all'onorevole deputato Capriolo, vecchio nella scena parlamentare, per dirgli che in tutte le circostanze consimili la Camera ha sempre ammesso che non vi dovesse essere rielezione. Nel 1848, allorchè il Ministero, presieduto dall'onorevole conte Balbo, di venerata memoria, rassegnò le sue dimissioni, due dei ministri suoi colleghi, il marchese Pareto ed il nostro collega marchese Vincenzo Ricci, furono chiamati a far parte del Ministero susseguente, e ciò non pertanto, per quanto mi sappia, non vennero sottoposti a rielezione.

Nel 1855 il conte Di Cavour e l'onorevole nostro presidente rassegnarono le loro dimissioni, e qualche tempo dopo il conte Di Cavour fu incaricato di comporre il nuovo Gabinetto. Tutti i ministri che facevano parte dell'amministrazione anteriore non furono sottoposti a rielezione.

Abbiamo l'esempio di quest'anno, che non ho mestieri di rammentare alla Camera.

Vi ha di più, negli antecedenti del Parlamento subalpino, l'esempio di un ministro, il quale, avendo cessato dalle sue funzioni, ed essendo diventato impiegato inferiore, non fu sottoposto a rielezione.

Questo è il caso dell'onorevole senatore Mameli, il quale, quando cessò di essere ministro della pubblica istruzione, essendo stato nominato consigliere di Stato, non fu soggetto a rielezione. Né il caso passò senza osservazione, poichè nella seduta del 16 novembre 1850 fu agitata la questione nella Camera, e la Camera decise che l'onorevole Mameli non dovesse essere soggetto a rielezione.

Sicchè, sia che si consideri che i consiglieri di luogotenenza fossero ministri, e non si può dire che abbiano avuta una promozione, sia che si ammetta che i consiglieri di luogotenenza diventati segretari generali siano stati sottomossi, come diceva testè pittorescamente il mio onorevole amico il deputato Ricciardi, io credo che non si possa in nessun conto applicare a loro detrimento l'articolo 103 della legge elettorale.

Soggiungerò ora qualche osservazione in quanto concerne l'asserzione dell'onorevole Capriolo relativamente alla natura stessa dell'ufficio.

Egli diceva che gli onorevoli Spaventa, Imbriani e Mancini, come consiglieri di luogotenenza sostenevano un ufficio temporaneo, laddove come segretari generali sostengono un ufficio che li colloca in carriera. Io credo dover rispondere che, tanto per quanto riguarda la cosa, come per quanto riguarda le persone, non si può ammettere che l'ufficio oggi sostenuto dagli onorevoli Spaventa, Mancini, Imbriani, sia considerato come definitivo. Non è definitivo per quanto concerne le cose, poichè da tutte le assicurazioni del signor ministro dell'interno, a cui presto piena fede, risulta evidente che la condizione di cose esistente a Napoli oggidì è assolutamente transitoria, e che, per conseguenza, questi segretari generali un giorno o l'altro (ed io auguro che sia al più presto) abbiano a cessare d'ufficio.

Per quanto poi riguarda le persone, comprendo esser questa una materia delicata, ma non dubiti l'onorevole relatore, non dubiti la Camera che io voglia trattarla, facendo appello al sentimento. Io posso assicurare la Camera che l'onorevole Pasquale Stanislao Mancini, di cui tutti conoscete le svariate cognizioni e la grande facondia, è così poco persuaso di dover rimanere in ufficio, che, da quanto mi consta da informazioni personali autorevoli, egli è disposto a venire a Torino al più presto, ove, riprendendo l'ufficio della sua professione, avrà certo a far meglio i suoi affari di quanto li faccia in ora sostenendo le funzioni di segretario generale.

Per quanto riguarda l'onorevole Paolo Emilio Imbriani, il degno cognato del venerato mio amico Carlo Poerio, posso pure assicurare ch'egli accettò l'incarico solo per dovere patriottico, non per altro; che gli si è dovuto fare molta violenza perchè l'accettasse, che si sono dovute reiterare le istanze perchè continuasse a sostenere oggi l'ufficio di segretario generale. E quindi può essere certo l'onorevole relatore che, ben lungi dall'aver in mente di fare carriera, l'onorevole Imbriani aspetta con grande ansietà il momento opportuno di potersi liberare dalla galera in cui si trova.

Dirò lo stesso per quanto concerne il mio onorevole e diletto amico Silvio Spaventa; egli ha fatto atto di abnegazione rimanendo segretario generale dopo di essere stato consigliere di luogotenenza.

Io dunque mi riassumo e conchiudo che gli onorevoli Silvio Spaventa, Pasquale Stanislao Mancini, Paolo Emilio Imbriani, debbono essere considerati come tuttora deputati, e che per ciò i collegi di Vasto, di Avellino e di Ariano non debbono essere dichiarati vacanti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

CAPRIOLO, relatore. L'onorevole signor ministro per

l'interno e l'onorevole deputato Massari vollero provare che non corre sostanziale differenza tra l'ufficio di consigliere di luogotenenza e quello di segretario generale, perchè, sia l'uno che l'altro, sono precari, perciocchè osservava l'onorevole ministro, e dichiarò di sapere l'onorevole Massari, che ben presto l'ufficio dei segretari generali sarà per cessare, come appunto cessava l'ufficio di consigliere di luogotenenza.

Però importa ricordare che fu dichiarato solennemente dal presidente del Consiglio alla Camera che questi impiegati, ben altro che impiegati temporanei, erano invece segretari generali del Governo centrale in missione a Napoli; quindi quando cesserà la luogotenenza, come spera l'onorevole Massari, e come speriamo tutti, dureranno tuttavia ad essere segretari generali presso il Governo centrale, e per conseguenza dovrà il Governo assegnar loro un altro posto che corrisponda a quest'ufficio. Né torna ora di farsi ad esaminare se, nel passaggio da consiglieri di luogotenenza al posto di segretario generale, scadessero di grado, ovvero, invece, non aumentassero; non torna di parlare di degradazione o di aumento; non è qui il caso di farlo; perchè, quando abbiamo stabilito che oramai hanno dessi acquistato un impiego stabile, e, soppresso questo, hanno acquistato il diritto d'aver un impiego corrispondente almeno a quello di segretario generale, diritto che non avevano quando coprivano il posto di luogotenenti generali, pare che resti di per sè stabilito che veramente un miglioramento ottennero nella loro condizione.

Ma, lo ripeto, non è il caso d'arrestarci a parlare di miglioramento, piuttosto importa di tener conto dello spirito dell'articolo 103 della legge elettorale. L'articolo 103 della legge elettorale a che vuole provvedere? Vuole provvedere alla libertà del giudizio degli elettori, ogniqualvolta il loro eletto cangia di condizione. L'art. 103 parla di promozione e di aumento di stipendio, perchè naturalmente nello stato normale di cose nessun impiegato viene diminuito di stipendio e di grado; in via ordinaria, col progredire degli anni, gli impiegati ottengono sempre promozioni e non degradazioni. Pertanto il legislatore non poteva sostanzialmente preoccuparsi che di promozioni, per esprimere che intendeva venisse rievocato il giudizio degli elettori ogniqualvolta la condizione dell'eletto si modificasse per causa del grado dell'impiego. Or bene, attenendosi allo spirito dell'articolo 103, non è a scrutare se, cangiando d'impiego, gli onorevoli Spaventa, Imbriani e Mancini aumentassero o no di grado, ma sì, invece, è da considerare se per quel cangiamento abbiano o no modificata la primitiva loro condizione.

A questo punto, certo non può esservi chi dubiti che, passando dal posto di consigliere di luogotenenza a quello di segretario generale, gli onorevoli Spaventa, Imbriani e Mancini modificarono alquanto la loro condizione d'impiegati. Come, pertanto, potrebbesi con ragione sostenere che non abbia, a loro riguardo, ad essere rievocato il giudizio dei loro elettori; non abbiansi, cioè, ad interpellare gli elettori se, non ostante la nuova condizione de' loro mandatari, vogliono continuare a riporre in essi la propria fiducia, che risposta avevano nella prima loro condizione? Quando erano luogotenenti generali, forse da molti elettori erano considerati molto più indipendenti di quello che non lo siano come segretari generali; sta quindi a vedersi se fra questi elettori che hanno nominato i signori Mancini, Imbriani e Spaventa quando erano luogotenenti generali, non ve ne siano taluni che abbiano mutata opinione, e che non intendano forse più continuare ad essi il loro mandato ora che sono diventati segretari generali, e che sono quindi passati allo stato di veri impiegati definitivi e permanenti.

Nello spirito della legge elettorale non si tratta nè di aumento nè di promozione, si tratta di cambiamento di condizione dell'eletto; si vuol richiamare il giudizio del corpo elettorale quando la condizione dell'eletto è mutata.

Ecco quello a cui, a mio avviso, intende il disposto dell'articolo 103.

L'onorevole ministro, per provare che non furono mai realmente, efficacemente dimissionari, vale a dire che non hanno mai cessato dal loro ufficio, e così che da consiglieri di luogotenenza passarono immediatamente segretari generali, afferma che, non ostante le chieste ed ottenute dimissioni, continuarono a frequentare l'ufficio di luogotenenza, come lo frequentavano quando erano consiglieri di luogotenenza.

Ma debbo ricordare all'onorevole ministro che ordinariamente tutti gl'impiegati quando chiedono la loro dimissione, seppure non hanno proposito di fare atto di scortesia, stanno al loro posto finchè non sono surrogati; ma tuttavia il loro intervenire all'ufficio non prova per niente che le dimissioni non siano dimissioni, e che continuino ad essere impiegati.

A nulla pertanto può giovare il loro continuato intervento all'ufficio per trarne la conseguenza che gli onorevoli Mancini, Imbriani e Spaventa non erano dimissionari, sebbene avessero effettivamente chieste ed ottenute le loro dimissioni.

Sta, adunque, che a loro vuol essere applicato l'articolo 103 della legge elettorale, ed hanno così ad accogliersi le conclusioni della Commissione, nelle quali ho dovere di persistere.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende chiudere la discussione.

(È approvata la chiusura.)

Metterò ai voti ora l'elezione del signor D'Avossa.

PESSINA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESSINA. A me pare, se non erro, che la conclusione della Commissione intorno all'elezione dell'onorevole D'Avossa sia posteriore a quelle intorno alle elezioni degli onorevoli Mancini, Spaventa ed Imbriani; perciò io chiederei alla Camera di votare prima sulla conclusione della Commissione relativa a questi ultimi, e poi mi riservò di parlare sopra l'elezione dell'onorevole D'Avossa.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti complessivamente le conclusioni della Commissione, che portano l'annullamento delle elezioni dei signori Mancini, Spaventa ed Imbriani.

(Dopo prova e controprova, le conclusioni sono rigettate e le elezioni sono convalidate.)

PETRUCCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Petruccelli intende parlare intorno all'elezione del signor D'Avossa?

PETRUCCELLI. No, io vorrei domandare uno schiarimento al signor ministro dell'interno.

PRESIDENTE. In tal caso il signor Pessina ha facoltà di parlare. Il deputato Petruccelli parlerà dopo questa deliberazione.

PESSINA. Io erami appunto fatto a proporre che la votazione intorno al signor D'Avossa avesse a tener dietro a quella intorno ai signori Imbriani, Mancini, Spaventa, perchè un medesimo principio ha informato le conclusioni della Commissione e per gli uni e per l'altro.

Quando la Camera ha deciso sul convalidamento dell'elezione dei signori Imbriani, Mancini, e Spaventa, a me sembra

che il medesimo voto debba applicarsi al signor D'Avossa; il quale era per appunto nella stessa condizione dei signori Mancini, Imbriani e Spaventa, cioè era consigliere di luogotenenza, e in quel medesimo giorno in cui quei tre davano la loro demissione, egli la dava, e per lui come per quelli la demissione veniva accettata nei medesimi sensi. Egli veniva dappoi nominato ad un altro ufficio, cioè a quello di consigliere della suprema Corte di giustizia, con grado, onori e stipendio di vice-presidente.

Ora, se dall'ufficio di consigliere di luogotenenza egli era venuto ad avere quello di consigliere di Corte suprema, non importante certamente nè promozione, nè aumento di stipendio, io dico dover essere ritenuto dalla Camera come fuori della condizione di coloro che, essendo privati, accettano un ufficio, od essendo rivestiti di un ufficio, ne accettano un altro con promozione di grado e con aumento di stipendio.

Se non che ho sentito fare un'avvertenza intorno all'onorevole D'Avossa, ed è per ciò che ho chiesto la parola per sostenere la validità della sua elezione e contraddire le conclusioni della Commissione.

Si è osservato che il signor D'Avossa, prima di essere consigliere di luogotenenza nel dicastero di grazia e giustizia, era consigliere di Corte suprema; e quando egli è disceso dal posto di consigliere di luogotenenza, ha ottenuto quello di consigliere di suprema Corte, con grado, onori e stipendio di vice-presidente. E questo si è considerato come una specie di promozione che riportò il D'Avossa, essendo prima un semplice consigliere di Corte suprema, ed essendo ora consigliere di Corte suprema con grado, onori e stipendio di vice-presidente.

Ma quest'osservazione non può reggere innanzi a due considerazioni. La prima si è che il signor D'Avossa non aveva punto conservato il suo ufficio di consigliere di Corte suprema di giustizia. Quando egli fu nominato consigliere di luogotenenza, cessò in lui la qualità di magistrato, cessò in lui l'ufficio che aveva nella gerarchia dell'ordine giudiziario, perchè fu nominato capo del dicastero di grazia e giustizia. L'altra è che non bisogna tener conto dell'ufficio che egli occupava antecedentemente a quello di consigliere di luogotenenza; ma bisogna invece tener conto dell'ufficio che egli occupava nel momento in cui fu eletto a deputato. Quando egli fu eletto, era consigliere di luogotenenza; quindi, nella conversione di quest'ufficio in quello di consigliere di cassazione con grado e stipendio di vice-presidente, egli non ha avuto promozione, egli non ha avuto aumento di stipendio; per conseguenza si trova nella condizione, non già di un nuovo ufficio a cui fu ammesso, ma di una conversione d'ufficio da un grado superiore in un grado inferiore.

Questa duplice considerazione, di essere già l'onorevole D'Avossa anteriormente appartenente all'ordine giudiziario, ma di aver cessato e di essere egli stato, non già restituito, come si potrebbe credere, al suo posto, ma soltanto di aver avuto un altro ufficio invece di quello di consigliere di luogotenenza, ed un altro ufficio che non importa nè promozione, nè aumento di stipendio, mi fa augurare che la Camera voglia aderire, per rispetto all'onorevole D'Avossa, alla medesima determinazione che ha adottata per gli onorevoli Imbriani, Mancini e Spaventa.

CAPRIOLO, relatore. Per verità è difficile voler interpretare i motivi che hanno potuto determinare la Camera nel recente suo voto intorno agli onorevoli Imbriani, Mancini, Spaventa; ma può esser ragionevolmente creduto che a questo siasi determinata la Camera, mossa particolarmente

dalla considerazione che, passando dal grado di consiglieri di luogotenenza a quello di segretari generali, a vece di essere stati promossi, abbiano scapitato nel loro ufficio. Quando fosse questo motivo che determinò la Camera, egli è certo che non si potrebbe con ragione invocare la precedente votazione a favore della convalidazione dell'onorevole D'Avossa.

Questi, avendo dato la sua rinuncia da consigliere di luogotenenza, venne annunciato dal giornale ufficiale che lo si restituiva nel suo posto di consigliere di Corte suprema, vale a dire che, poichè quell'ufficio temporario era finito, lo si rimandava al suo primitivo ufficio. Ma poi nello stesso foglio ufficiale, dopo le parole che lo si restituiva nel suo ufficio di consigliere, venne tosto soggiunto: *con grado, onori e stipendio di vice-presidente della Corte suprema.*

Egli è certo adunque che nell'ordinare questa restituzione dell'onorevole D'Avossa al suo impiego primitivo gli si procacciò nello stesso tempo un vantaggio e nel grado e negli onori e nello stipendio.

L'articolo 103 anche in questa circostanza parla molto chiaro, e dice che, qualora si venga ad ottenere promozione con aumento di stipendio, si deve cessare di essere deputato.

È indubitato che l'onorevole D'Avossa, per questo fatto, venne a conseguire avanzamento e aumento di stipendio. Ora veda la Camera se, ciò non ostante, egli può ancora essere deputato, cioè se non si debba a lui applicare il disposto dell'articolo medesimo, il quale dice chiarissimamente che da quel momento debba cessare di esser deputato per correr di nuovo la sorte della rielezione.

Per questi motivi persisto nelle prese conclusioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi è d'avviso che si debba annullare l'elezione del signor Giovanni D'Avossa, è pregato di alzarsi.

(È annullata.)

PETRUCELLI. Vorrei domandare all'onorevole ministro dell'interno una spiegazione sulle cose di Milano.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Sono prontissimo a darla. Soltanto, siccome questa discussione è già molto avanzata. . . .

PETRUCELLI. Sono poche parole.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Appena finita la presente discussione, immediatamente, oggi stesso, gliela darò.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL SERVIZIO DELLA SANITÀ MARITTIMA.

CASTAGNOLA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge, che ha per titolo: *Servizio della sanità marittima.*

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Ora viene il numero IV delle conclusioni della Commissione.

In questo numero conchiude la Commissione che si debba riconoscere il diritto dell'onorevole Correnti, consigliere di Stato, di sedere nella Camera.

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti queste conclusioni.

(Sono approvate.)

Viene il numero V.

Conchiude la Commissione che si debba riputare inalterata la condizione dell'onorevole Boggio, non ostante la sua promozione al grado di professore ordinario, e che debba essere iscritto nella categoria *Professori.*

MELLANA. Domando la parola. (*Movimento d'ilarità*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. Se v'ha questione nella quale non sia lecito ad alcun oratore di parlare o con sentimenti o con idee qualunque fuori del diritto, si è nella presente controversia che riguarda l'ammissione dell'onorevole Boggio nella Camera. Qui non è questione che la Camera possa giudicare come *giurato* e mostrare della indulgenza; è questione del *tuo* e del *mio*.

Ci consta che la categoria degli impiegati appartenenti alla classe insegnante oltrepassa il numero portato dalla legge, e che dolorosamente perciò dovremo fare l'estrazione di parecchi degli onorevoli nostri colleghi. Ora sarebbe assai più doloroso se alcuno dovesse uscire da quest'aula, perchè si fosse in favor d'altri violata la legge. Quindi io credo che la Camera, abbandonati gli antecedenti suoi atti di indulgenza, debba in questa questione giudicare da magistrato, cioè col rigor con cui si usa giudicare del *tuo* e del *mio*.

Io credo che l'onorevole Boggio non può sedere in questa Camera se prima non ottiene un nuovo battesimo col voto dei suoi elettori.

Nello scorso anno egli si presentò a' suoi elettori dicendo: io sono in aspettativa; io non sono un professore ordinario; io rinuncio di buon grado allo stipendio che come professore straordinario mi è accordato. E i suoi elettori, oltre ai meriti personali del candidato, tenuto conto del nobile sacrificio, lo mandarono al Parlamento, dove sedette non calcolato fra gl'impiegati, e come non avente impiego nè stipendio sul bilancio dello Stato.

Nelle nuove elezioni l'onorevole Boggio si presentò nelle condizioni identiche di professore non ordinario, di professore in aspettativa, di professore che non prendeva stipendio sul bilancio dello Stato; e gli elettori gli hanno riconfermato il loro mandato; e noi anche abbiamo sempre ritenuto che le cose stessero in questi termini; fu soltanto la Commissione, che per debito suo dovette manifestarci cose che a tutti noi erano ignote, ed erano pure ignote al corpo elettorale; cioè che il signor Boggio, ancorchè non professore, ancorchè la legge gli vietasse d'averne, essendò in aspettativa, un soldo, esso, ciò nulladimeno, adempiè alle funzioni di impiegato e di professore, ed ottenne una retribuzione per questi nuovi servigi.

Io non giudico questo fatto al modo della Commissione; ma solamente l'ho dovuto citare per far vedere la diversità che passa dalla condizione attuale del signor Boggio a quella nella quale esso si trovava quando si presentò ai suoi elettori. E qui credo, o signori, che soprattutto noi dobbiamo tenerci saldi a questo principio, che, cioè, la condizione dell'eletto non può giudicarsi se non che dalla condizione che esso ha effettivamente il giorno in cui si presenta agli elettori; ciò è un debito di giustizia, perchè sono gli elettori che lo nominano, che debbono conoscere quale sia l'effettiva sua posizione. Egli è poi essenzialmente necessario di attenersi a questo principio, in quanto che, se si ammettesse che la condizione dell'eletto potesse mutarsi dal giorno dell'elezione a quello nel quale viene convalidata in quest'aula, allora noi

daremmo un'arma potentissima al Governo, cioè di legalizzare qualunque elezione che *a priori* fosse nulla.

Ora, che il signor Boggio abbia attualmente mutato condizione, appare da quanto vi dice la relazione, cioè dalla nomina di professore effettivo, di professore ordinario, cioè posto nelle condizioni volute dalla legge elettorale, perchè esso possa far parte della rappresentanza nazionale.

Aggiungo di più, o signori, che l'anno scorso la condizione per cui fu ammesso l'onorevole Boggio non consisteva in ciò che avesse rinunciato allo stipendio; ciò era legale, imperocchè non potesse avere stipendio un professore in aspettativa da così poco tempo nominato. Ora invece, essendo egli stato nominato professore, è passato dalla categoria di non impiegato a quella degli impiegati, e se questo sia un motivo di sottoporre al giudizio degli elettori la riconferma della elezione, non v'ha chi lo possa mettere in dubbio. Quando la legge stessa esige che colui il quale aumenta di grado e di stipendio (cosa naturale nell'impiegati i quali appunto, facendo carriera, debbono di necessità, senza favore di alcun ministro, avere un aumento di grado e di stipendio) ne venga sottoposto a rielezione, per rispetto a quella san- tità di principio che vuole che sia il solo elettore che possa conoscere della condizione di colui che esso elegge, con quanta maggior ragione non dovrà colui che, non facend.) parte del novero degli impiegati (e l'onorevole Boggio entrava in quest'anno in quest'aula come non impiegato), non dovrà, ripeto, essere sottoposto alla rielezione colui che è passato dalla categoria di non impiegato a quella di impiegato?

Ma vorrebbe addursi contro di ciò la ragione che in un decreto di nomina vi sia scritto che non percepirà stipendio.

Io altamente mi meraviglio di tale decreto reale. E qui mi affretto di dire che, a meno che vogliasi dichiarar assurda la legge elettorale che ci regge, non può intendersi l'articolo riguardante gli impiegati con stipendio che in questo senso, cioè che la legge ha voluto distinguere l'impiego che porta stipendio dall'impiego onorifico.

Infatti la legge dice: *impiego portante stipendio sul bilancio*; non dice: *stipendio che si percepisca sul bilancio*.

Diffatti l'anno scorso vi si disse appunto che l'onorevole Boggio aveva rinunciato ad uno stipendio e che legalmente anche questo stipendio non lo poteva avere in quanto che era in aspettativa, e da poco tempo.

Ebbene, quando voi voterete il bilancio consuntivo del 1860, da chi farete voi pagare la somma che ha percepita contrariamente a questa solenne dichiarazione, contrariamente alla legge stessa? Condannerete voi il ministro a pagarla in proprio? Se voi darete di tali esempi, voi farete cosa santissima; ma io ne dubito assai. E domando a coloro i quali vogliono interpretare la legge e contro lo spirito e contro la lettera stessa, io domando: nel bilancio che noi saremo a giorni chiamati a votare, venuti alla categoria dei professori dell'Università di Torino, metterete voi il professore di diritto costituzionale in detta Università senza stipendio? No, signori, la dignità della Camera, la dignità nazionale richiede che sia remunerato qualsiasi servizio reso allo Stato; e voi scriverete in bilancio lo stipendio del professore di diritto costituzionale. E crederete voi che, quando saranno d'accordo e l'eletto professore di diritto costituzionale ed il ministro, non dovrà, qualunque siasi la dichiarazione qui fatta, questo stipendio pagarsi? Anzi la questione sarà assai più grave appunto perchè, per quel decreto reale che ha voluto, momentaneamente, far credere che questo stipendio non fosse pagato, si richiederà l'accordo del Ministero e del professore per otte-

nerlo, quindi diverrà assai maggiore la condizione di sogge- zione dell'eletto.

Io quindi mi riassumo dicendo che se, obbedendo al senti- mento che fin qui ha animato la Camera, noi facessimo oggi luogo alle conclusioni della Commissione ed ammettessimo l'onorevole Boggio nella categoria degli impiegati, noi por- teremo danno agli altri professori che debbono andare sog- getti al sorteggio; noi faremmo un danno, violando la legge, cosa che a noi non è concesso di fare.

Ma a chi poi credesse che l'onorevole Boggio potesse con- tinuare a sedere qui quasi non impiegato, mentre ha innanzi a sè tutta la via degli impiegati, ed ha un impiego riconosciuto e stabile, osserverò che in allora la legge avrebbe cessato di esistere; d'ora in avanti, quando saranno chiamati i comizi elettorali, essi non potranno più portare giudizio su coloro che hanno da eleggere.

Mi ricordo di un tempo nel quale, essendovi costante una consuetudine nella Camera, nei comizi elettorali si discuteva sull'opportunità di eleggere più l'uno che l'altro dei candi- dati, e gli elettori si facevano essi stessi un giudizio sulla scelta del proprio deputato; quando invece noi venivamo a dare quest'esempio, che bastasse un'intelligenza qualunque fra il candidato ed il Ministero, onde ottenere che, o col mezzo d'una dichiarazione, o per mezzo di un decreto reale, fosse detto che momentaneamente non si percepirà questo o quel- l'altro stipendio, per far sì che l'eletto cessasse di essere nel novero degli impiegati, noi apriremo ampia via ad una cor- ruzione, che non è nell'animo di chicchessia, che non è nel- l'animo neppure dell'attuale Ministero.

Signori, bisogna andare guardinghi nell'aprire questa via, giacchè nessuno può ora misurarne le conseguenze fatali.

PRESIDENTE. Il deputato Bonghi ha facoltà di parlare.

BONGHI. L'onorevole Mellana fu mosso da un sentimento delicatissimo a provare dinanzi la Camera che l'elezione del deputato Boggio non dev'essere validata. Egli teme che, am- mettendo il deputato Boggio nell'Assemblea, si ponga a ri- sico la posizione degli altri professori che sono tra noi, i quali, essendo più del numero necessario, sarà d'uopo che alcuno ne vada via, così che, aggiungendo il deputato Boggio agli altri, si farebbe beneficio a lui a danno di qualche altro.

Io credo quindi di fare cosa gradita al deputato Mellana se riesco a provargli che l'onorevole Boggio, entrando nella Assemblea, non mette a rischio la posizione di alcun altro dei professori, giacchè il deputato Boggio non solo è eleggibile, il che pare che il deputato Mellana non ammetta, quan- tunque l'ammetta la Commissione, ma è nel tempo stesso non soggetto al sorteggio, che è quello che la Commissione si re- stringe a sostenere. In effetto la conclusione del Mellana è più rigorosa che quella alla quale venne la Commissione. La Commissione dice, se non isbaglio, che il deputato. . .

PRESIDENTE. Sono due le conclusioni della Commis- sione. Esse si connettono e si possono trattare insieme. La prima questione è se si debba ritenere inalterata la posi- zione del deputato Boggio, non ostante la sua promozione al grado di professore ordinario, dal grado di professore reg- gente in aspettativa; la seconda, se si debba iscrivere nel numero degli impiegati, alla categoria dei professori, seb- bene fosse dichiarato che per l'esercizio della sua carica egli non abbia stipendio.

BONGHI. A me è parso d'intrecciarle, perchè non ci vedo la possibilità di trattarle affatto separatamente, tanto più che io mi propongo di sostenere che la Commissione ha ragione contro il deputato Mellana nel sostenere inalterata la posizione dell'onorevole Boggio, ma ha torto nell'ammettere

che il deputato Boggio debbe essere iscritto nel novero degli impiegati in qualità di professore, e come tale soggetto al sorteggio.

Tutto quanto l'argomento del deputato Mellana mi pare che si riduca a questo: il deputato Boggio, essendo stato nominato professore ordinario, mentre prima non era che professore in aspettativa, cade sotto l'articolo 103 della legge elettorale. Eleggibile quindi e deputato, mentre è rimasto in aspettativa, senza stipendio, deve oggi cessare dall'essere deputato, perchè promosso ad un grado maggiore.

MELLANA. Domando la parola.

BONGHI. Ora, io dico che le disposizioni di questo articolo non debbono essere cambiate, e vanno intese unite come stanno. Perchè si cessi dall'essere deputato, bisogna aver avuto un impiego regio stipendiato, ovvero avere avanzamento con aumento di stipendio; il che suppone che lo stipendio si abbia.

Io non intendo perchè si voglia scindere queste due parti della disposizione della legge, e dire che, quantunque un impiego regio non si tenga se non a patto di non essere stipendiato, quantunque si abbia un avanzamento di impiego senza aumento di stipendio, giacchè lo stipendio manca, si debba applicare l'articolo in questione.

L'onorevole Boggio era professore in aspettativa senza stipendio. Così si è presentato agli elettori, ed era eleggibile; ha avuto la nomina di professore ordinario senza stipendio, ha avuto un nuovo impiego per il quale è egualmente eleggibile, non ha cambiato nè punto nè poco la sua posizione, non ha avuto un impiego con aumento di stipendio, per il quale cambi la sua posizione rispetto agli elettori; nè nell'un caso nè nell'altro cade sotto la disposizione dell'articolo 103, perchè nè nell'un caso nè nell'altro ha stipendio.

L'onorevole Mellana rimproverava di passaggio l'onorevole Boggio, che egli, quantunque si fosse presentato agli elettori come un professore in aspettativa senza stipendio, non ostante, secondo appare dalla relazione della Commissione, ha avuto un'indennità in compenso dell'opera prestata, in qualità d'incaricato, nell'insegnamento universitario.

Ma cotesta indennità l'onorevole Boggio l'ha avuta per un'occupazione temporanea, di cui era stato richiesto dal ministro della pubblica istruzione, e torna, rispetto all'onorevole Boggio, lo stesso caso dell'onorevole Viora.

Si è già ammesso parecchie volte che una missione temporanea e provvisoria non renda punto ineleggibile, e non faccia cessare dalla posizione di deputato.

Non si può circoscrivere a questo modo il potere di un ministro, nè l'uso che il paese può fare delle facoltà di un deputato; se un deputato è abile a coprire una cattedra, se non c'è nessuno che meglio di lui possa farlo temporaneamente infino a che un professore ordinario o straordinario non sia nominato, io non vedo perchè questo deputato non possa essere invitato a fare quelle lezioni di cui la gioventù ha bisogno; non vedo perchè non debba, a misura di queste sue fatiche, ricevere una indennità dell'opera ch'ei presta.

Cotestà indennità non è un allogamento di stipendio fatto sul bilancio; è una somma prelevata o sui fondi universitari, o su altri fondi della pubblica istruzione, che è pagata a prezzo di un'opera temporanea e provvisoria; un prezzo ragguagliato a quello che si corrispondebbe a chicchessia per le spese che possa incontrare, sia dando il suo tempo allo Stato, sia allontanandosi dalla sede in cui ordinariamente sogliava trovarsi; cosicchè l'indennità ricevuta non era punto discorde dalla qualità che aveva l'onorevole Boggio d'impiegato in aspettativa e senza stipendio.

La ragione principale che l'onorevole Mellana ha allegata è che il professore Boggio abbia uno stipendio allogato sul bilancio dello Stato; ora qui davvero si fa una interpretazione poco meno che metafisica della legge. Questa dice che: non sono eligibili gli impiegati regii aventi uno stipendio. *Avere uno stipendio* vuol pure dire *riscuoterlo*, vuol dire avere un impiego utile con uno stipendio effettivo, vuol dire trasferire realmente dall'erario dello Stato nella tasca propria il frutto stabile di un'opera propria, di un'opera che dalla legge e dal Governo si sia chiamati durabilmente a prestare e il cui ufficio sia fissato nella pianta organica della amministrazione in cui si presta.

Oltre di che la legge all'articolo 100 dice anche più chiaramente: che non si possa ammettere nella Camera un numero di funzionari ed impiegati regii stipendiati maggiore del quinto del numero totale, ecc. Cotesto aggettivo *stipendiati* vuol dire che si sia di fatto attualmente o mensilmente stipendiati.

Mi pare quindi troppo rigorosa ed inesatta l'interpretazione dell'onorevole Mellana, il quale sostiene che basti che lo stipendio sia allogato sul bilancio, perchè, quantunque vi si rinunci, si cessi dal poter essere deputato.

Ma vi ha una ragione migliore contro il deputato Mellana. Lo stipendio del signor Boggio non è punto stanziato sul bilancio; ciò risulta dal bilancio stesso dell'istruzione pubblica, dove sono allogati stipendi per soli nove professori ordinari; ora cotesti nove professori ci sono, e ricevono stipendio. L'onorevole Boggio è il decimo professore ordinario, e per questo non è iscritta sul bilancio alcuna somma...

MELLANA. Su quale bilancio?

BONGHI. . . . cosicchè, anche ammettendo l'interpretazione, che mi pare falsa, del deputato Mellana, che, cioè, per avere uno stipendio allogato nel bilancio si diventi ineleggibile, o si cessi dall'essere deputato, anche ammettendo, dico, quest'interpretazione, il professore Boggio è eleggibile, e può rimanere deputato, perchè non è per lui allogato verun stipendio sul bilancio dello Stato.

Ma l'onorevole Mellana aggiunge: potrà ad ogni modo l'onorevole Boggio riscuotere questo stipendio quando gli piaccia. Come potrà riscuoterlo? Il decreto che nomina l'onorevole Boggio professore ordinario lo nomina tale *senza stipendio o retribuzione di sorta*. Perchè l'onorevole Boggio possa ricevere uno stipendio od una retribuzione, è dunque necessario non solo un nuovo decreto, ma un allogamento apposito sul bilancio, giacchè, ripeto, per quest'anno cotesto allogamento non esiste.

Non c'è adunque alcun pericolo che l'onorevole Boggio possa a suo arbitrio e per un accordo tacito col Ministero, quando gli paia, possa, dico, cominciare a riscuotere questo stipendio.

L'onorevole Mellana finiva col dire: che esempio pessimo daremmo alle popolazioni, se noi mostrassimo che una persona, mediante accordo col Ministero, facendosi nominar professore o ad altro impiego, diventi ad un tratto eleggibile, mentre la legge lo farebbe ineleggibile a ragione del posto stesso, o eluda, quando già fosse deputato, la necessità della rielezione imposta a chi sia promosso?

Ma, Dio buono! con cotesto accordo e con simili nomine, a quali condizioni si diventa eleggibili? A questa sola, di prestare la propria opera alla patria gratuitamente. Le popolazioni, dunque, saprebbero che non si può avere l'onore di rappresentarle nel Parlamento salvo che col servire gratuitamente la patria, quando la patria abbia bisogno di voi anche altrimenti. Non le si può servire, se si è deputato, ad altro

posto che rinunciando ad ogni retribuzione, quando anche abbiate quelle alte capacità che in chiunque altro, che deputato non fosse, lo Stato retribuirebbe. Bisogna dunque fare assoluta abnegazione di sé, chi debba per obbligo di coscienza, e perchè richiesto di non lasciare senza frutto l'ingegno suo, consumare tutto il suo tempo con tutte le facoltà che Dominedio gli ha date in pro del suo paese.

L'esempio adunque che si dà alle popolazioni quando si rinuncia lo stipendio d'un'opera che si presta, è eccellente, poichè prova quanto debba essere intiera abnegazione d'animo e prontezza di sacrificio in colui che voglia l'onore di rappresentare le popolazioni stesse nel Parlamento.

Riassumo adunque il mio discorso col dire che, non essendo l'onorevole Boggio un *impiegato stipendiato*, nè prima nè ora, non deve essere soggetto alla rielezione per cagione di promozione, come vuole l'onorevole Mellana, nè al sorteggio in qualità di professore, come sostiene nel suo rapporto la Commissione.

MELLANA. Principierò a rispondere all'ultima osservazione dell'onorevole Bonghi. Esso vi ricordava come io avessi manifestato timore che, entrando in questa via di violare la legge, ne verrebbero fatali conseguenze, e vi chiamava ad avvertire che l'unica conseguenza che ne deriverebbe sarebbe quella di vedere degl'individui i quali, per conservarsi l'onore di sedere in quest'aula, presteranno gratuiti servigi alla nazione.

Io non so come si potesse addurre quest'argomento a fronte del fatto accennato dalla Commissione, che cioè nello scorso anno, ancorchè vi fosse dichiarazione di prestare opera gratuitamente, ancorchè, come professore in aspettativa, non si avesse diritto a gratificazione di sorta, pure questa gratificazione sia stata accordata dal Ministero ed accettata dall'onorevole Boggio.

Io invece, o signori, ne trarrò un'altra conseguenza: ove si aprisse la via alla violazione della legge elettorale, ne potrebbe benissimo avvenire che, mentre la legge dice che un solo quinto d'impiegati governativi potranno qui sedere (e ciò ha stabilito, non tanto per riguardo al bilancio, quanto perchè i pubblici uffizi non siano disserviti), potrebbe avvenire, dico, che quasi tutta l'Assemblea fosse rappresentata da impiegati, i quali seguissero quest'esempio di rinunciare momentaneamente allo stipendio per l'onore di qui sedere.

Ma quello che mi ha fatto prendere la parola in risposta all'onorevole Bonghi (e mi rincresce non poter rispondere per filo al suo discorso, giacchè non mi è pervenuto tutto) si è l'osservare che, mentre egli ammette il principio che quand'uno cambia di posizione debba essere sottoposto a rielezione, ei dice poi: non cambia di posizione l'onorevole Boggio; esso rimane tal quale era lo scorso anno; non vi fu aumento di stipendio, non vi fu aumento di grado.

Osservate, o signori, come da sè stesso si condanni l'onorevole Bonghi. L'anno scorso l'impiego che aveva non l'ammetteva a sedere in quest'aula, perchè qui non possono sedere che i professori ordinari.

Si vede da ciò che vi è una gradazione, in quanto che la legge elettorale che ha stabiliti i gradi più elevati, per i quali si può sedere in Parlamento, quanto ai professori li ha ristretti ai soli professori universitari ed ai soli professori ordinari.

Aggiungete a questo che il professore ordinario ha un diritto quasi d'inalterabilità come il giudice. È questa la ragione per cui la legge li ammette, mentre non ammette il professore straordinario.

Eppure, ancorchè l'onorevole Boggio, pel fatto di quel de-

creto, sia diventato professore ordinario ed abbia ottenuto il diritto per ciò di qui sedere, si dice che non ha cambiato di posizione!

Ma v'è di più. Sta scritto nella legge che avete sott'occhio, o signori, sta scritto nell'articolo 92 della legge sulla pubblica istruzione (e qui viene comodo di togliere un errore di stampa occorso): « Lo stipendio dei professori *ordinari* (qui sta l'errore, e deve leggersi *straordinari*) non potrà eccedere i sette decimi di quello che è assegnato per la stessa funzione agli ordinari. » Male dunque si dice non avere l'onorevole Boggio mutato di condizione, a fronte di questo articolo che totalmente la muta.

Altra osservazione, che poteva far senso sulla Camera, era questa, che nel bilancio del 1861 non sia stanziato lo stipendio per il professore di diritto costituzionale. Io rispondo che ciò avviene appunto perchè, quando si è preparato quel bilancio, l'onorevole Boggio non era professore ordinario; e non vi era professore ordinario per la cattedra di diritto costituzionale, ma vi era professore straordinario; quindi non era il caso d'inscrivere il relativo stipendio; ma, quando la vostra Commissione verrà ad esaminare il bilancio, riconoscendo che quel professore ora esiste, dovrà iscriverne in bilancio lo stipendio.

Ma ciò, cui prego la Camera di considerare colla massima attenzione, si è che, a meno di distruggere la legge, dandogli una interpretazione che non è lecito a nessuno di dare, non potrà mai credersi che basti la rinuncia allo stipendio per essere ammesso in quest'aula.

Essa dice: « Non sono eleggibili gl'impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato; » non dice « che percepiscono. »

Questa distinzione doveva farla il legislatore, perchè vi sono funzioni semplicemente onorifiche che non voleva confondere cogl'impieghi stipendiati; altrimenti, neppure i sindaci, che sono funzionari del Governo, ma lo sono gratuitamente, non sarebbero eleggibili, o almeno dovrebbero iscriversi nel numero degl'impiegati. Ma non dice poi la legge che sia lecito ad uno di rinunciare momentaneamente ad uno stipendio, che potrà poi percepire quando esso voglia, d'accordo col Ministero, senza l'assentimento della Camera, per far sì che questa legge sia violata.

Io quindi insisto, dapprima perchè l'onorevole Boggio debba essere rimandato, per la mutata sua condizione, davanti al corpo elettorale. Ma, se egli dovesse qui sedere, è fuori dubbio che vi dovrebbe sedere come professore; e, sedendo in questa qualità, noi avremmo commessa un'ingiustizia a danno degli altri professori, i quali si trovano soggetti al sorteggio pel numero completo.

CAPRIOLO, relatore. Per verità è strana la condizione della Commissione di dover combattere contro coloro che sostengono la validità dell'onorevole Boggio, e contro coloro che la impugnano.

L'onorevole Mellana pone per certo e per incontestabile che l'onorevole Boggio fosse ineleggibile quando si presentò al collegio di Valenza, il 27 gennaio, e che fosse ineleggibile perchè professore reggente senza stipendio; soggiunge che, se era ineleggibile al momento dell'elezione, non poteva divenire eleggibile per l'ottenuta promozione al posto di professore ordinario. Se fosse vera la premessa dell'onorevole Mellana, sarebbe indubbia e razionale la conseguenza che egli ne deriva. Ma, a giudizio della Commissione, non era cosa certa e cosa incontrastabile l'ineleggibilità dell'onorevole Boggio quando si presentava al collegio di Valenza. Egli si presentava come professore reggente senza stipendio, in

aspettativa, e come tale l'aveva riconosciuto l'anno scorso la Camera; e quindi eleggibile.

MELLANA. Sì, sì, allora era eleggibile, ma dopo ha mutato condizione.

CAPRIOLO, relatore. Riconosce adunque che era eleggibile; tanto meglio; non avrò a spendere altre parole a questo riguardo.

Soggiungeva poi l'onorevole Mellana che per il decreto reale, che lo nominava professore ordinario, l'onorevole Boggio ha cangiato di condizione, e che per effetto di questo mutamento cessava di essere deputato, e deve sottoporsi alla rielezione.

La Commissione non ha creduto che cangiasse di condizione; ha creduto bensì che l'onorevole Boggio otteneva una promozione, cioè da professore reggente diveniva professore ordinario. Ma ha considerato che, a norma dell'articolo 103, non basta la promozione, non basta l'avanzamento di grado, ma ci vuole anche l'aumento di stipendio.

Ora, da quanto fu assicurato alla Commissione, l'onorevole Boggio ha bensì ottenuto l'avanzamento, ma non ha ottenuto alcun aumento di stipendio. E qui l'onorevole Mellana invocava la legge di pubblica istruzione, da cui è stabilito che il professore straordinario non possa ottenere più dei 7/10 dello stipendio corrisposto al professore ordinario.

E questo è vero; ma si deve avvertire che l'onorevole Boggio ottenne il suo posto di professore reggente prima che andasse in vigore la legge attuale di pubblica istruzione. Quindi non si potrebbe dire commessa un'infrazione all'attuale legge, se allora a lui venne assegnato uno stipendio maggiore di quello che gli si sarebbe potuto assegnare dopo la pubblicazione dell'attuale legge della pubblica istruzione.

In ogni modo, sta sempre che, per le informazioni raccolte dalla Commissione, risulta che l'onorevole Boggio, per mezzo del decreto che lo nominava professore ordinario, otteneva bensì un avanzamento di grado, ma non già un aumento di stipendio; e così risultò che non si poteva, nè si può, applicare a lui il disposto dell'articolo 103 della legge elettorale.

Qui osserva l'onorevole Bonghi che, non solo egli deve mantenere il suo posto nella Camera, ma che deve mantenerlo come non impiegato, e così non essere iscritto nella categoria degli impiegati, e tanto meno in quella dei professori; perchè, dice egli, l'onorevole Boggio non ha modificato la sua condizione. Era professore reggente prima, senza stipendio; ora è professore ordinario bensì, ma sempre senza stipendio. Come non fu iscritto allora perchè non aveva stipendio, così non lo si deve inscrivere adesso che dura a non avere stipendio.

Ma l'onorevole Bonghi deve avvertire a questa considerevole differenza: che quando l'onorevole Boggio era professore in aspettativa, come tale, siccome non aveva esercitato la cattedra che due o tre mesi, egli non aveva dritto di sorta a qualsiasi stipendio; e perchè lo stipendio non gli venisse corrisposto non faceva d'uopo d'alcuna sua rinuncia; egli non aveva stipendio, perchè stipendio non gli era dovuto. Ma, quando venne nominato professore ordinario, questa nomina necessariamente produsse l'effetto che, da quel punto, uno stipendio eragli dovuto, perchè la legge ai professori ordinari assegna uno stipendio.

Io non voglio tener dietro alle disquisizioni filologiche che rinnovò oggi l'onorevole Bonghi intorno al vocabolo *avente*; riferirò solo quello che ebbe a decidere l'anno scorso la Camera a questo riguardo.

Ecco la decisione della Camera. Si poneva ai voti questa massima: « che abbiasi invece a considerare impiegato avente

uno stipendio sul bilancio dello Stato quegli che esercita un pubblico ufficio, pel quale nel bilancio dello Stato sta allogato uno stipendio, comunque questo stipendio per volontaria rinuncia non si riscuota. »

« Nessuno domandando la parola (dice il presidente), pongo ai voti questa prima parte del numero 8 che contiene la massima. » Sta poi scritto: « (La Camera approva.) »

La Camera adunque ha approvato che quando uno copre un impiego pel quale è dovuto uno stipendio, questi debba essere considerato impiegato, comunque egli questo stipendio non lo riscuota.

L'onorevole Bonghi dice: ma nel bilancio voi non trovate questo stipendio. Ma a questo ha già risposto l'onorevole Mellana, che, cioè, quando si fece il bilancio, al principio dell'anno 1861, certo non si poteva prevedere questa nuova condizione dell'onorevole Boggio. Ma havvi ancora un'altra osservazione da fare. E se domani l'onorevole Boggio dichiarasse di rinunciare all'esercizio della cattedra, e si dovesse nominare un altro professore, il quale non rinunziasse allo stipendio? o se domani l'onorevole Boggio uscisse dalla Camera e volesse il suo stipendio, come glielo si potrebbe riscuotere? La legge è precisa: all'ufficio di professore ordinario è dovuto uno stipendio, e quando egli lo esiga, bisogna corrisponderglielo; ond'è che vuol essere stanziato.

Per queste ragioni, e per il chiaro precedente della Camera, io persisto nelle prese conclusioni.

BONGHI. Domando di parlare.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Porrò ai voti separatamente le due conclusioni della Commissione.

La prima si è che si debba ritenere inalterata la condizione del deputato Boggio, non ostante la promozione al grado di professore ordinario, e che per conseguenza debba essere validata la sua elezione.

(Fatta doppia prova e controprova, l'elezione del deputato Boggio è convalidata.)

Viene ora la seconda parte della proposta della Commissione, che si debba mandare ad un tempo che venga iscritto nell'elenco degli impiegati e nella categoria dei professori.

ANDREUCCI. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Voci. Non si può parlare nel corso d'una votazione!

PRESIDENTE. La discussione è terminata. Non si può dare la parola nel mezzo della votazione.

Chi è d'avviso che si debba approvare questa seconda parte delle conclusioni della Commissione, che cioè debba il signor Boggio essere iscritto nella categoria dei professori, è pregato di alzarsi.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.)

Viene il numero VI. Qui mi pare che la Commissione non prenda veruna conclusione.

CAPRIOLO, relatore. La Commissione propone di sospendere finchè venga meglio chiarita la posizione degli onorevoli Bonghi e Proto.

PRESIDENTE. Sul numero VI la Commissione propone di sospendere ogni determinazione, finchè non si abbiano maggiori informazioni.

BONGHI. Domando la parola.

Quanto alla mia posizione, essa non è punto dubbia. Non manca altro se non che il signor ministro dell'istruzione pubblica mi partecipi la dimissione che il suo segretario generale ha dimenticato di comunicarmi, non potendo io più offrire, come intendevo far prima, una dimissione che implicitamente mi si è già data, coll'escludermi di fatto dal Consiglio d'istruzione pubblica in Napoli. Il suo segretario generale, che forse

sotto la pressura delle domande ha dovuto nominare di pianta un nuovo Consiglio, così per la confusione ordinaria delle attuali amministrazioni napolitane ha dimenticato di comunicarmi che mi aveva dimesso. Aspetto dal ministro cotesta comunicazione.

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Io non ho che a confermare interamente il fatto accennato dall'onorevole Bonghi.

PRESIDENTE. Allora non ci resta più dubbio.

Quindi dovrà limitarsi la sospensione al signor deputato Proto. Metterò dunque ai voti la sospensione d'ogni deliberazione intorno alla condizione del signor Proto.

GAROFANO. Domando la parola.

SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La Commissione, almeno così pare abbia voluto concludere, chiede che abbiasi a sospendere ogni deliberazione intorno alla elezione del deputato Proto, finché non si ricevano maggiori schiarimenti intorno alla posizione del medesimo.

Io quindi metterò ai voti le conclusioni della Commissione.

GAROFANO. Debbo dichiarare in onore della verità, come facente parte della Commissione di squittinio del Ministero delle finanze, che il signor Proto diede le sue dimissioni e queste furono accettate; e posso anche assicurare la Camera che la Commissione ha pure proposto un altro impiegato, il quale è oggi ricevitore distrettuale in sua vece.

BERTEA. Io pregherei l'onorevole preopinante a volermi dire se questo fatto cui egli accenna abbia avuto luogo prima della elezione, poichè, se fosse anteriore, la Commissione ritirebbe le sue conclusioni.

Debbopero osservare che alla data del 24 marzo, salvo errore, il commendatore Nigra scriveva non constare che l'onorevole Proto avesse fatta dichiarazione di accettare o di rifiutare la confertagli qualità di ricevitore distrettuale.

SAN DONATO. Sta in fatto che il duca Proto occupava l'impiego di ricevitore distrettuale di Nola, ma sta pure in fatto che il medesimo diede il 20 gennaio le sue dimissioni.

Io non so se il Governo le abbia accettate immediatamente; ma ciò non mi pare che possa influire per nulla sulla validità della elezione, poichè il Ministero potrebbe aver poca simpatia per un impiegato, e, non accettando le date dimissioni, otterrebbe di escluderlo dall'onorevole mandato dell'elezione a deputato.

Il fatto adunque che il duca Proto diede le sue dimissioni da ricevitore distrettuale di Nola il 20 gennaio ultimo scorso apparisce anche da documenti ufficiali. Io poi lo seppi particolarmente dallo interessato.

Da quanto ho avuto l'onore di esporre alla Camera, gli scrupoli della Commissione si dilegueranno di certo, e voi, o signori, converrete meco che l'elezione del duca Proto è valida e legale.

LEOPARDI. Io posso attestare ciò che ha detto l'onorevole deputato San Donato, che cioè il duca Proto ha date le dimissioni, le quali sono state accettate, e l'impiego che esso copriva è già occupato da un altro impiegato.

CAPRIOLO, relatore. Dopo queste spiegazioni, la Commissione non insiste.

PRESIDENTE. La Commissione ha ritirato le sue conclusioni, e perciò la questione è sciolta.

Ora vengono le conclusioni della Commissione relative ai deputati Bo, Gherardi e Piria, che iscrive nell'elenco dei professori.

CAPRIOLO, relatore. Domando la parola.

Debbo notificare alla Camera che fin dal 14 maggio il pro-

fessore Gherardi non è più professore, poichè il medesimo comunicava alla Commissione che aveva rinunciato all'impiego di professore ed avea ottenuta la giubilazione.

Quindi si deve cancellare.

PRESIDENTE. Allora la questione si restringe ai signori Bo e Piria.

Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Al n° X della relazione la Commissione si propone questo quesito: se coloro i quali rivestono due qualità abbiano a figurare in quella che loro è più favorevole perchè li mette nella categoria generale degl'impiegati, o non piuttosto nell'altra per cui avrebbero ad iscriversi nella categoria di cui accennano i numeri 4 e 8 dell'articolo.

Si domandava dunque se i professori Bo, Gherardi e Piria dovessero essere ascritti alla categoria dei professori soggetti al sorteggio, oppure nella categoria generale degl'impiegati per i quali havvi ancora del margine onde poter risiedere nella Camera. La Commissione conchiudeva che debbano costoro ascrivere fra gl'impiegati speciali, cioè tra i professori.

Io porto opinione contraria, imperocchè le sue considerazioni non mi hanno convinto, e lo proverò con poche parole.

La Commissione dice: la Camera ha sanzionata questa massima che, quando un impiegato abbia un impiego eleggibile ed un altro non eleggibile, esso debba ritenersi per non eleggibile. Ora gli eletti Bo, Gherardi e Piria per una parte sarebbero eleggibili e per l'altra no, ossia sarebbe minore la eleggibilità, perchè potrebbero essere esclusi.

Il professore Bo, per esempio, qual direttore generale della sanità marittima non incontrerebbe difficoltà di sorta, ma come professore potrebbe essere colpito dalla sorte; quindi noi dobbiamo calcolarlo nella seconda speciale categoria.

La Commissione si fonda adunque sulla massima sancita dalla Camera; ma, perchè la Commissione possa appoggiare le sue conclusioni su questa massima, è necessario che essa provi esservi identità fra il caso di un impiegato che sia ineleleggibile, perchè la legge dichiara non eleggibile l'impiego che ricopre, e fra il caso di un impiegato che sia non eleggibile per il solo fatto accidentale che il numero di quella speciale categoria di impiegati già sia ripieno. Ora questa identità io non la vedo, perchè, quando si tratta d'impiego non eleggibile, la sua eleggibilità è inerente alla natura stessa dell'impiego, e non può darsi il caso che quell'impiego non eleggibile diventi eleggibile. Invece qui la non eleggibilità dipende solamente dal fatto accidentale, per cui gli stalli assegnati a quella certa categoria nella Camera sarebbero pieni. Non essendovi dunque identità nei due casi, non può reggere la conclusione della Commissione, che si appoggia sostanzialmente su questa supposta identità; così resta distrutta la prima e la più forte delle ragioni che la Commissione adduce a sostegno della sua tesi.

Passo all'altra considerazione.

La Commissione vi dice: il legislatore, quando venne a limitare il numero dei professori e degl'impiegati, che cosa volle? Volle far sì che, limitando questo numero, tanto il servizio della magistratura, quanto quello dell'insegnamento universitario non avesse a scapitarvi. Ora, se voi accettaste una conclusione diversa dalla nostra, questi servizi ne verrebbero a scapitare, perchè in maggior numero resterebbero vacanti i seggi dei magistrati e le cattedre dei professori, e contraddireste in tal modo alle intenzioni del legislatore.

Io qui dirò che può benissimo essere che, fra le altre, anche questa vi fosse fra le intenzioni del legislatore; ma questa non poteva certamente essere la sola ragione che indusse il

legislatore a quella restrizione. Diffatti io ne trovo un'altra ragione: qual è il motivo che indusse il legislatore ad ammettere un quinto d'impiegati fra i deputati? Il motivo si è questo, che le varie amministrazioni dello Stato fossero rappresentate nella Camera, onde questi impiegati potessero portarvi quelle cognizioni tecniche che sono tanto necessarie ai legislatori.

Or bene, la Commissione colla sua proposta verrebbe a contraddire a questa intenzione del legislatore, e questa intenzione non può certo la Commissione non ammettere.

Diffatti, che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe, dalle conclusioni fatte dalla Commissione, che la eleggibilità di alcune categorie d'impiegati, verrebbe ad essere limitata più di quanto non abbia voluto limitarla il legislatore. Diffatti, venendo al caso concreto, mentre la legge ammette nella Camera il direttore di sanità marittima, mentre la Camera col suo voto ha sancito che questo impiegato sia eleggibile, la Commissione verrebbe colla sua restrizione a porre in pericolo questa eleggibilità. Ma può la Commissione farla questa restrizione? Io credo di no, perchè la massima generale, che noi dobbiamo seguire quando si tratta di elezioni, sta scritta nell'articolo 40 dello Statuto, nel quale è sancito che tutti i cittadini sono eleggibili; onde nessuno può esser privato della eleggibilità, salvo che vi sia nella legge stessa una dichiarazione chiara ed esplicita; quindi una interpretazione restrittiva, contraria al senso della legge elettorale, non può essere ammessa. Diffatti, signori, trovate voi nella legge elettorale un articolo il quale vi dica che, quando avvenga il caso di impiegati i quali abbiano questa duplice qualità, debbano essere ascritti alle categorie meno favorevoli per loro, che non alla categoria più larga e più favorevole? Quest'articolo nella legge non lo trovate; quindi quest'articolo non può essere creato per mezzo di un'interpretazione ristrettiva; giacchè, quando si tratta del diritto elettorale, l'interpretazione ristrettiva non può essere ammessa, secondo i teoremi di tutti coloro che scrissero in materia d'interpretazione legale.

Queste sono le ragioni che m'inducono a respingere le conclusioni della Commissione, la quale parmi sia in contraddizione con sè stessa. E diffatti, quando si trattava d'adottare un'interpretazione ostile, allora essa vi diceva: coloro i quali sono ad un tempo magistrati e professori devono essere iscritti in ambedue le categorie, in quella dei magistrati ed in quella dei professori, e sostenere il sorteggio; qui aveva ragione. Ma, io dico, a parità di giustizia, coloro che possono essere iscritti e nell'elenco degli impiegati in genere, e nell'elenco degli impiegati in specie, dovete pure inscrivervi in ambedue le categorie, e quindi lasciare loro il diritto di vedersi iscritti in quella categoria che loro torna più favorevole; giacchè, se uno è eleggibile come direttore di sanità, questa eleggibilità non dovrebbe essere menomata dalla qualità di professore, impiego per sè stesso anche eleggibile.

BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTEA. Quando la Commissione nella sua relazione accennava alle ragioni per le quali fosse stata indotta nella sentenza che ha proposta alla Camera, non diceva certamente che vi fosse identità tra il caso del quale si tratta e quello di chi coprisse un doppio impiego, per il secondo dei quali fosse ineleggibile. Ma questo sentiva che la massima stata deliberata dalla Camera in questa Legislatura, e già più volte ricordata, che, cioè, l'ineleggibilità dipendente da un impiego sia di nocumento all'eleggibilità dipendente da un altro impiego, importasse la conseguenza che ciascun deputato do-

vesse sottostare, dirò così, ai pericoli derivanti da un impiego cumulo con un altro.

È certo che, se taluno riveste due qualità, per una delle quali deve essere compreso nella categoria generale e per l'altra nella categoria speciale, in quella guisa che dovrebbe cessare di esser deputato, se per questo secondo impiego non fosse eleggibile, così egli deve tollerare di essere classificato nella categoria speciale, perchè questa condizione è legata al secondo impiego da esso coperto.

Del resto poi io credo che non sia necessario un grande sforzo di ragionamento per riconoscere come nello spirito della legge la classificazione delle categorie sia stata dettata dal pensiero di non lasciar che venissero soverchiamente distratti dai loro seggi i professori e i magistrati. Ricorderò come questa disposizione s'introducesse nella legge del 1859 per l'inconveniente verificatosi poco prima nella Corte d'appello di Casale, la quale, avendo avuto l'onore di vedere, se non erro, quattro de' suoi membri sedenti nella Camera, non poteva quasi più funzionare.

Per questo motivo, e perchè la magistratura e l'insegnamento sembrarono essere i due rami di pubblica amministrazione che possono maggiormente soffrire dalla distrazione dei titolari dal loro ufficio, vennero queste due categorie limitate.

Ora questo concetto della legge sarebbe totalmente eliminato dalla teoria dell'onorevole Sanguinetti, perchè, quantunque volte l'eletto coprisse un impiego non sottoposto a limitazione di categoria, e nello stesso tempo vestisse la qualità eccezionale di professore o di magistrato, egli dovrebbe, secondo l'opinione dell'onorevole Sanguinetti, essere sempre compreso nella categoria generale; quindi vi potrebbero essere nella Camera quaranta, sessanta professori; quaranta, sessanta magistrati, e si perderebbe lo scopo che la legge si proponeva.

Io perciò respingo, a nome della maggioranza della Commissione, l'interpretazione proposta dal deputato Sanguinetti, come contraria allo spirito della legge e alla massima già dalla Camera adottata in questa Sessione.

PRESIDENTE. La Commissione propone che si comprendano nella categoria dei professori i signori Bo e Piria.

Pongo ai voti questa proposta.

(È adottata.)

Verremo al n° IX, perchè il n° VIII non fa che esprimere un voto, nel quale non è d'uopo di alcuna deliberazione della Camera.

La Commissione propone che si debbano iscrivere in ambedue gli elenchi: « categorie *Magistrati e Professori* » i deputati Marchese e Musumeci, perchè sperimentino, all'uopo, il doppio sorteggio.

Metto ai voti questa proposta.

(La Camera approva.)

La Commissione propone al n° X « di dichiarare che il quinto d'impiegati, ammesso dall'articolo 100 della legge elettorale, ammonta al numero di *ottantotto*. »

MASSARI. Ottantotto non è il quinto precisamente; ci è una frazione.

BERTEA. Siccome i deputati non si possono frazionare, questa è la ragione per cui la Commissione ha dovuto tenersi ad *ottantotto*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione, cioè che il quinto degli impiegati debba ritenersi di *ottantotto*.

(La Camera approva.)

La Giunta domanda pure che si dichiari che « l'ottavo di

questi impiegati, ammesso per le categorie quarta ed ottava (*Magistrati e Professori*) dal primo capoverso dell'istesso articolo 100, ammonta al numero di 11. »

Metto ai voti questa conclusione della Giunta.

(La Camera adotta.)

CAPRIOLO, relatore. Adesso nella categoria generale bisognerebbe aggiungere Braico, maggiore nel corpo dei volontari.

PRESIDENTE. Scusi; prima converrebbe mettere ai voti il numero XI.

CAPRIOLO, relatore. Ai magistrati non c'è nulla da aggiungere.

VALERIO. Domando la parola sull'undecima conclusione della Commissione.

PRESIDENTE. È composta di due parti.

VALERIO. Su quella che cade in discussione. Colla deliberazione che la Commissione propone, sembra a me che si voglia implicitamente decidere la questione, della quale ho invano cercato l'esame nel corso della relazione.

PRESIDENTE. Quella delle seconde elezioni?

VALERIO. Precisamente questa.

PRESIDENTE. Qui è veramente il caso di fare tale questione.

VALERIO. Dico che non ho trovato esaminata nel rapporto questa questione, sebbene, a mio avviso, la questione non solo fosse stata lasciata a parte, ma quasi giudicata nel senso in cui la vedo io dalla stessa deliberazione che ha presa la Camera nella seconda tornata di questa Legislatura.

La Commissione nel numero I, a pagina 5, riferendo appunto la deliberazione presa in quella tornata, dice:

« Che le elezioni riconosciute per sè medesime regolari ed incontestabili si avessero per *convalidate condizionatamente* rispetto a quelli che coprissero impieghi *non conosciuti*; e ciò perfino a che non si fosse *formato l'elenco degl'impiegati*, richiesto dalla legge per i sorteggi. *Fatto l'elenco* (soggiungeva il proponente) e stabilito il numero degl'impiegati, le elezioni degl'*ineleggibili* a causa del loro impiego saranno annullate, *non ostante la precedente convalidazione.* »

A queste parole sarebbe forse stato bene che si fosse aggiunto un inciso, che fu pure pronunziato dal presidente, e che fa parte, secondo me, integrale di questa deliberazione. Continua il presidente: « e le elezioni degl'impiegati eleggibili s'intenderanno convalidate definitivamente, salvo l'effetto del sorteggio. »

Ora, per quanto io abbia esaminata questa questione, non posso formarmi un concetto preciso per cui una parte delle elezioni generali, quella che ebbe luogo in fine di gennaio 1861, si abbia da distinguere dall'altra parte delle elezioni generali stesse, quella che ebbe luogo in febbraio dello stesso anno. Ed a bella posta io dico l'una parte e l'altra, perchè non posso intendere come alle une si voglia dare il nome di prime elezioni, di seconde alle altre; io non veggo come si possa fare tale gradazione.

Nelle parole della legge non s'incontra cenno di distinzione fra le elezioni che succedono nella prima, e quelle che hanno luogo nella seconda epoca; solo, parlando la legge di quelle categorie, propone il sorteggio; ma lo propone onde provvedere all'eccedenza sul numero determinato degli ammessi; sol relativamente alla generalità degl'impiegati ha voluto stabilire che, quando il numero degl'impiegati sia completo, le elezioni nuove saranno nulle.

Ma, perchè questo numero degl'impiegati sia completo, credo sia necessario che sia intervenuta una deliberazione della Camera che tale lo abbia dichiarato.

Neppure lo spirito della legge, a mio avviso, si presenta ostile all'ammissione al sorteggio degli eletti nella seconda parte delle elezioni. Diffatti essa si propone unicamente di limitare il numero degli impiegati a cui è fatta eccezione favorevole.

Nessun interesse può avere in questo la legge per preferire gli eletti in gennaio a quelli eletti in febbraio, ed essa deve unicamente volere che, completato in modo legale questo numero, ogni altra elezione di simile persone sia vietata. Ed a questo provvede coll'inflitta nullità. Discendendo al fatto speciale, è d'uopo avvertire che l'esaurimento del numero designato per le categorie in questione non fu punto accertato prima di quelle elezioni che si vogliono chiamare seconde, e che la Camera e la sua Commissione stessa ignoravano se questo esaurimento esistesse.

In questo stato di cose, i collegi resi vacanti furono convocati o per nullità, o per ozioni, o per altri motivi, e da ciò ne deriva la logica conseguenza che gli elettori furono chiamati ad esercitare il loro diritto nella pienezza, nell'integrità della legge elettorale; oggi solo, dopo convalidate le elezioni che ora si vorrebbero separare dalle prime, si vorrebbero queste annullate, perchè si rileva che le due categorie quarta ed ottava furono esaurite nella prima elezione, e poi di più si vorrebbero assoggettare ad un sorteggio diverso dal primo gli impiegati che sono venuti dalle prime elezioni, quando l'esaurimento del numero degli impiegati sia stabilito. A mio avviso con questo fatto si dà una forza retroattiva ed ingiusta alla legge, perchè la legge non può considerare che le conseguenze di un fatto accertato. Il fatto non è accertato che oggi, e la legge non può volere che le conseguenze dell'accertamento d'oggi retroagiscano, sia per rispetto agli elettori, che per rispetto agli eletti, imperocchè si verrebbero così a colpire di nullità le elezioni legittimamente compiute nella incolpata ignoranza del fatto stesso pel quale si vogliono infirmare; la Camera, a dire la cosa com'è, verrebbe oggi a punire quasi il fatto suo stesso, perchè, se essa avesse proceduto, prima di queste altre elezioni, a stabilire il fatto dal quale dipende il diritto, non si sarebbero certamente verificate le elezioni; non avendo ciò fatto, essa ha lasciato integro il diritto negli elettori di nominare tutte quelle persone per cui la legge stabiliva l'ineleggibilità.

Per tutte queste ragioni io propongo che la Camera voglia incaricare la Commissione di completare l'opera sua, procedendo alla cerna degl'impiegati che sono venuti nelle seconde elezioni generali, od almeno nella seconda parte delle elezioni generali, ed a riformare le sue conclusioni per riguardo all'esaurimento delle categorie quarta ed ottava, ed al sorteggio degli impiegati in conseguenza del risultato che sarà per derivare da questa operazione.

MICHELINI. Quanto a me mi associo di buon grado all'ultima proposta del preopinante; che la Camera, cioè, incarichi la stessa Commissione di esaminare ed accertare il numero degl'impiegati delle elezioni che tennero dietro alle elezioni generali. Dico che mi associo di buon grado a tale proposta, perchè approvo il modo con cui essa disimpegnò l'ufficio che le era stato affidato, ed i miei voti furono quasi sempre conformi alle conclusioni da essa proposte. Non so poi se la Camera sarà dello stesso parere, perchè essa non fece buon viso alle varie proposte della Giunta. Ad ogni modo, quando sarà terminata questa discussione, io ne farò specifica domanda.

Ma non consento più coll'onorevole deputato di Camerino di differire l'estrazione a sorte quando sia accertato il numero dei magistrati e dei professori, i quali fossero stati

per avventura nominati nelle elezioni posteriori alle generali.

È stata, dirò così, costante giurisprudenza di questa Camera di riferire al tempo dell'elezione l'accertamento delle qualità degli eletti. Questo si è fatto l'anno scorso, questo si è fatto sempre. Se ci allontanassimo da questa norma, cadremmo nell'arbitrario, perchè dipenderebbe dalla Commissione di far sì, coll'anticipare o col differire la relazione, che gli uni siano deputati, gli altri no. Sino a quando si dovrà differire a fare il sorteggio? Forse finchè non manchi nemmeno un solo deputato? Ecco in quali dubbi, in quali assurdità si cadrebbe.

Del resto, se noi esaminiamo la legge, vediamo che la Camera le ha data una retta interpretazione.

« Non si potrà ammettere nella Camera, dice l'articolo 100 della legge elettorale, un numero di funzionari o d'impiegati stipendiati maggiori del quinto del numero dei deputati. »

Ciò vuol dire che, quando il quinto è compiuto, non se ne possono più eleggere altri, e, se si eleggono, l'elezione è nulla. L'accertamento, che per mezzo della Commissione la Camera fa delle qualità dei singoli deputati, è una sentenza, la quale verifica, dichiara il fatto, ma il fatto esiste dal momento dell'elezione indipendentemente dalla sentenza. È il fatto e non la sentenza che rende nulle le elezioni posteriori.

Dirassi per avventura che, mancando l'accertamento, gli elettori non sanno in modo certo se siavi ancora posto nella Camera per impiegati.

Io ammetto che questo può essere un inconveniente, ma è per certo minore di quelli che risulterebbero dal sistema opposto.

Sempre quando gli elettori danno i loro voti ad impiegati si espongono al pericolo di vedere infirmata la loro elezione. Ciò avviene principalmente nelle elezioni generali, in cui ogni collegio ignora le elezioni di tutti gli altri. E questo, secondo io la penso, è un bene, perchè, a cagione del dubbio, gli elettori preferiranno i candidati indipendenti, e non avremo la Camera popolata d'impiegati o quasi impiegati, di persone aventi una posizione dubbia, sulla quale, dopo avere lungamente discusso, se ne sa meno di prima.

Quindi credo che l'estrazione a sorte si debba fare immediatamente, e per ora unicamente su quelli che sono stati eletti nelle elezioni generali, le qualità dei quali sono state dalla Camera accertate.

CAPRIOLO, relatore. Io voleva solo osservare all'onorevole Valerio che la Commissione non sollevò questa questione, nè la trattò nella sua relazione, perchè credeva che fosse incontestabile che quelli che furono eletti nelle seconde elezioni non possano far parte del sorteggio con quelli nominati nelle prime, ed io lo riteneva incontestabile massime confidando nel precedente dell'anno scorso.

L'anno scorso l'onorevole Atto Vannucci, professore, fu eletto a deputato, e la sua elezione fu convalidata il 18 marzo; il giorno 30 si presentava la relazione relativa agli impiegati eletti nelle prime elezioni, eppure la nomina dell'onorevole Vannucci, che già era stata confermata, venne senz'altro dichiarata nulla.

Infatti si approvò senza contestazione l'elenco degli impiegati eletti nelle prime elezioni, e quando si addivenne all'accertamento del numero degli impiegati eletti nelle seconde elezioni, si dichiarò senz'altro che il professore Vannucci non poteva sedere nella Camera e che per conseguenza l'elezione sua restava nulla assolutamente.

Lo stesso accadde per i magistrati Borsari, Castelli e Puccioni; c'era un posto solo di magistrato, un solo di essi poté

essere ammesso, e le elezioni degli altri due si ebbero come non avvenute.

Del resto, le osservazioni dell'onorevole Michellini sono ineluttabili. La legge dice che, quando il numero degli impiegati sia compiuto, non vi possono più essere accolti altri impiegati. Or bene, non dipende nè dalla Camera, nè dalla Commissione che il numero si compia in un tempo o nell'altro. Il numero si compie da sè, e la ricognizione del fatto bisogna che rimonti al giorno in cui si compie questo fatto. Noi non possiamo che constatare che il giorno 27 gennaio furono eletti, per esempio, 17 magistrati; lo riconosciamo oggi; ma il compimento del numero avveniva nelle elezioni del 27 gennaio; e poichè la legge dice che, quando il numero è compiuto, non possono più esserne ammessi degli altri, importa che diciamo anche noi che al 27 gennaio fu chiuso l'accesso alla Camera agli impiegati di quarta ed ottava categoria, perchè sin d'allora il numero prefisso trovossi superato.

Del resto, quando si ammettesse la teoria dell'onorevole Valerio, non si accerterebbe mai il numero degli impiegati; ciò che egli dice delle seconde elezioni politiche può dirsi con eguale fondamento per le terze, le quarte, e via via. Inoltre è forse dal fatto o meglio dalla diligenza di una Commissione che debbe dipendere la sorte di questi impiegati? Se avessimo riferito prima, questa questione non si potrebbe fare. Quindi è che, pel precedente della Camera o per queste gravissime ragioni, si debbe approvare l'elenco proposto.

VALERIO. Domando licenza alla Camera di dire poche parole per insistere sopra questa questione; appunto perchè nella scorsa Legislatura non fu trattata a fondo, nel suo merito, io non posso dare al precedente della scorsa Legislatura quel peso che vorrebbe dargli l'onorevole Capriolo, e metterò sotto gli occhi della Camera una conseguenza della teoria esposta sia dall'onorevole relatore, sia dall'onorevole Michellini.

Se fossero vere le teorie che si stabiliscono, se il fatto dovesse solo farsi rimontare all'epoca dell'elezione, io domando alla Commissione perchè essa non abbia distinto tra le nomine fatte in occasione delle prime elezioni del 27 gennaio 1860 e quelle venute dopo in ballottaggio. Se vuoi ridurre la questione puramente di tempo, anche per questo lato la questione deve essere sciolta.

Ma io voglio ancora fare un'altra osservazione, ed è questa. Io vedo un differenza intrinseca fra la condizione del deputato, il quale è stato nominato nelle elezioni generali, e la condizione del deputato che fu eletto in surrogazione di altro deputato, perchè vi fu un'elezione dichiarata nulla, o perchè un deputato accettò un impiego od una promozione, o per altro motivo qualunque, io vedo in questo una differenza; ma non posso ammettere una distinzione fra il deputato eletto nelle prime elezioni ed il deputato eletto in quelle che si chiamano seconde, fatte solamente per vacanza di collegi in seguito ad ozioni.

Quando un collegio rimane vacante, perchè non fu approvata la sua elezione, o perchè l'eletto otta per un altro collegio, esso non ha esaurito il suo diritto, ma lo esaurisce per la prima volta in quelle elezioni che si vogliono chiamare seconde.

È in questo senso che io credo in identica posizione tanto i deputati nominati nelle prime elezioni, quanto quelli nominati nelle seconde.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta dell'onorevole deputato Valerio, il quale vuole si aggiungano nella categoria quarta...

VALERIO. Non solo nella quarta, ma anche nelle altre...

PRESIDENTE. Se si stabilisce il principio per la quarta categoria, si intende anche stabilito per le altre.

CAPRIOLO, relatore. Chiedo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Sembra che la Camera voglia andare ai voti. (Sì! sì!)

Pongo a partito la proposta del deputato Valerio, la quale è diretta a far sì che si debbano aggiungere alla categoria quarta, *Magistrati*, anche i deputati che furono nominati nelle seconde elezioni.

(La Camera rigetta.)

SAN DONATO. Debbo intrattenere pochi momenti la Camera a favore dell'onorevole deputato di Cittanova, il signor Marvaso.

Egli nelle prime elezioni era magistrato ed aveva la missione provvisoria di direttore del Ministero degli interni e della polizia in Napoli.

PRESIDENTE. Non è questione di ciò, è già votato.

SAN DONATO. Permetta, signor presidente, la questione va così messa; poichè si trovava il signor Marvaso rivestito di tale missione temporanea, la Camera credette di annullare la sua elezione, nell'atto che ammetteva quella del signor Nelli, direttore del Ministero del culto in Toscana. Il mio amico Marvaso diede immediatamente la sua demissione da quell'incarico temporaneo, si presentò di nuovo ai suoi elettori e fu una seconda volta eletto. Ora io credo che il signor Marvaso dovrebbe essere compreso nella categoria dei deputati impiegati che furono eletti nelle prime elezioni generali.

PRESIDENTE. Siccome la Camera ha deciso che non si possano confondere le prime colle seconde elezioni, e siccome l'onorevole Marvaso fu nominato nelle seconde, la questione a lui relativa si farà quando queste ultime verranno in discussione in seguito di una speciale relazione.

SAN DONATO. Ma se fu mandato alla Camera anche nelle prime elezioni, come comprenderlo solamente nelle suppletorie?

PRESIDENTE. Ma la prima volta la sua elezione fu annullata.

Metterò adunque ai voti se gli impiegati della categoria quarta debbano intendersi riconosciuti nel numero di 17.

(La Camera approva.)

Ora verrebbero quelli della categoria ottava. . . .

CAPRIOLO, relatore. Adesso questa categoria è modificata, importa aggiungerci i professori Imbriani e Mancini.

Una voce. E Viora anche.

CAPRIOLO, relatore. Il signor Viora non l'hanno considerato come impiegato. Il signor Viora esercita la sua cattedra, riscuote il suo stipendio, ma la Camera ha deciso che non è impiegato. (*ilarità*)

MASSARI. Bramerei sapere dal signor relatore se ha accertata la condizione dell'onorevole Imbriani, poichè ho inteso esprimere dei dubbi sulla sua permanenza nell'ufficio di professore nella Università di Pisa. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica spero potrà fornire schiarimenti a questo proposito.

DESANCTIS, ministro dell'istruzione pubblica. Io non ho notizie dirette dal signor Imbriani, però credo che il signor Poerio ha avuto risposta dal signor Imbriani, il quale attualmente è ancora professore.

POERIO. Perdoni, io non ho avuto risposta diretta; ma la Commissione avendo chiesto spiegazioni al Consiglio di luogotenenza, l'onorevole Imbriani ha inviato in risposta una sua dichiarazione; la Commissione l'ha valutata, ed ha giudicato che era tuttora professore.

CAPRIOLO, relatore. Ecco la lettera del signor Imbriani, e se la Camera permette, ne darò lettura.

PRESIDENTE. La legga.

CAPRIOLO, relatore. La lettera è così espressa:

« Aveva in animo di non rimanere in Napoli, epperò non rinunziai nello scorso ottobre al posto di professore, che aveva nell'Università di Pisa, anzi mandai un mio ufficio al barone Ricasoli, col quale domandava un indugio alla mia gita colà. Ma essendo stato nominato consigliere di luogotenenza, non giunsi e dovetti restare in Napoli per questo incarico, al quale in aprile è succeduto l'altro di segretario generale.

« Quindi il mio nome figura forse ancora sull'albo accademico. Ma fo notare specialmente che non ho riscosso stipendio alcuno come professore di Pisa nel corrente anno accademico da novembre 1860 in qua.

« Ecco lo stato delle cose che le comunico in risposta del telegramma Minghetti. »

PRESIDENTE. Dunque sarebbero due da aggiungere ed uno da togliere.

Quelli della categoria ottava sono pertanto in numero di 19, ed eccedono di 8 il numero prefisso dalla legge.

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

VALERIO. Io proporrei che queste deliberazioni si mandassero a domani.

Questi conti è meglio che li faccia la Commissione. (*Bisbiglio*)

PRESIDENTE. Sono già fatti. Questo computo è il risultato delle deliberazioni.

VALERIO. Per esempio, il deputato Boggio c'è?

PRESIDENTE. Sì, c'è, e c'era già.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà approvata questa parte delle conclusioni, cioè di riconoscere che il numero dei professori è di 19, e che questo numero eccede d'otto il numero voluto dalla legge.

(La Camera approva.)

Al numero XII la Commissione, per ridurre le due eccedenze al numero determinato dalla legge, vi propone:

« a) Di aprire due distinte urne per ciascuna delle due categorie quarta ed ottava, e, postivi i nomi degli impiegati, estrarne sei dall'urna assegnata alla categoria *Magistrati*, e otto da quella assegnata alla categoria *Professori*.

« Si avranno, senz'altro, per annullate le elezioni di coloro il cui nome esce dall'urna. »

Se nessuno domanda la parola sopra queste conclusioni, si intenderanno approvate.

(Sono approvate.)

« b) D'incominciare l'estrazione dall'urna assegnata ai *magistrati*, per la precedenza che hanno nell'ordine delle categorie riferite all'articolo 97 della legge elettorale; o piuttosto affidare alla sorte l'indicazione dell'urna da cui hassi ad iniziare l'estrazione. »

Ora la Camera deve giudicare se si deve adottare un sistema piuttosto che l'altro, se cioè si deve cominciare l'estrazione dall'urna assegnata pel nome dei magistrati, o se anche questa priorità si debba decidere dalla sorte.

BERTEA. Domando la parola.

È dovere della Commissione di avvertire che, fatta attenta analisi di questa specie di procedura che fu proposta, ne risulterebbe un danno per la categoria che venisse esposta seconda al sorteggio.

PRESIDENTE. Dunque pare che sia meglio decida la sorte di questa priorità; pertanto, se non vi è opposizione,

la sorte determinerà quale delle due categorie dovrà prima sottoporsi al sorteggio.

(La Camera approva.)

« c) Di stabilire preventivamente per gli imbussolati in amendue le urne (gli onorevoli Marchese e Musumeci). »

Questo è già adottato.

Essa propone:

« 1° Che, uscendo il loro nome dalla prima urna, si abbia per uscito anche dalla seconda; perciocchè in tal caso la loro elezione rimane senz'altro annullata, epperò non possono aver d'uopo di altro esperimento di sorteggio;

« 2° Che pertanto, appena estratto questo nome dalla prima urna, lo si debba necessariamente sottrarre anche dall'altra urna, ed in un tempo ridurre d'altrettanto il numero dei nomi estraendi da essa seconda urna. »

Se non vi sono opposizioni, anche questa parte s'intenderà adottata.

(È adottata.)

« 3° Che le elezioni degli ultimi due usciti dalla prima urna si abbiano per annullate appena condizionatamente; se cioè non escono dall'altra urna i nomi di coloro che appartengono ad amendue le categorie quarta ed ottava. »

Anche questo numero, se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Ora non rimane più che l'ultima parte in cui si stabilisce il numero degl'impiegati. Qui forse è necessario che la Commissione introduca quelle variazioni che sono richieste dai voti emessi dalla Camera.

CAPRIOLO, relatore. Bisogna aggiungerne cinque, cioè:

Braico, maggiore nel corpo dei volontari;

Conti, maggiore nel regio esercito;

Miceli, maggiore nel corpo dei volontari;

Salvagnoli, ispettore di sanità e consigliere della direzione economico-idraulica delle marenme toscane;

Spaventa, segretario generale.

PRESIDENTE. Vi sono anche i signori Mancini e Imbriani che...

CAPRIOLO, relatore. Questi sono aggiunti alla categoria dei professori.

CARUTTI. Credo che dalla categoria generale degli impiegati debbasi ancora togliere il numero XII, cioè il signor D'Ancona, soprintendente generale delle finanze in Toscana. Dopo i voti d'ieri sull'ingegnere Ranco e sul signor Viora, non è d'uopo spendere molte parole per dimostrare che l'onorevole D'Ancona non deve figurare tra gli impiegati, ed io spero che la Commissione stessa vorrà in questo recedere dalle sue conclusioni.

Infatti egli non è mai stato, e non è regio impiegato. Egli compie un ufficio governativo per puro desiderio di servire il paese, con dichiarazione fatta, prima di accettare tale ufficio, che egli non voleva rivestire alcuna delle qualità che costituiscono la natura vera dell'impiegato. Egli infatti non ha anzianità, non percorre carriera alcuna, nè percepisce stipendio di sorta; quindi sarebbe dare alla legge un'interpretazione assolutamente contraria allo spirito che l'informa, volendo inchiudere fra gl'impiegati uno che tale non è per nessuna parte.

GALLENGA. In tal caso anche il colonnello Malenchini dovrebbe essere considerato in quella stessa condizione, poichè egli ha sempre dichiarato di non voler accettare stipendio.

Voce a sinistra. Sicuro!

GALLENGA. Io propongo che sia tolto dal novero degl'impiegati.

CAPRIOLO, relatore. Io credo che, dopo la decisione presa dalla Camera relativamente all'elezione del professore Boggio, non sia più il caso di muovere questa quistione. La Camera colla sua deliberazione ha riconfermato la massima che chi copre un impiego a cui sta annesso uno stipendio, sebbene non lo riscuota, dev'essere considerato come impiegato stipendiato.

Faccio poi avvertire all'onorevole Carutti che l'elezione dell'onorevole D'Ancona fu approvata, dopochè il relatore indicava questa sua qualità d'impiegato, e fu approvato come impiegato.

MASSARI. Ma non è impiego.

PRESIDENTE. Non interrompa.

CAPRIOLO, relatore. Fu approvata la sua elezione considerandolo come soprintendente generale di finanza. Era allora il caso di muovere questa quistione; ma adesso, dopo il fatto della Camera, e dopo la decisione presa pochi momenti fa, credo che non si debba perder tempo a discorrerne ancora.

CARUTTI. Osserverò appunto a questo proposito che il relatore, nel riferire alla Camera sull'impiego del deputato D'Ancona, ebbe cura di rammentare il precedente dell'anno passato, vale a dire osservò che il deputato D'Ancona, essendo nell'anno scorso nella stessa condizione, la Camera non solamente convalidò la sua elezione, ma non lo pose nel novero degl'impiegati.

La decisione della Camera prova dunque in favore della mia proposta.

Quanto al merito della quistione, io non so veramente immaginare come si possa considerare come impiegato uno che non ha alcuno dei requisiti che costituiscono tale qualità. Ed in vero, l'impiego consta di che cosa? Consta di tutti quei diritti che danno luogo alla pensione, che formano l'anzianità e che assicurano lo stipendio. Ora nel signor D'Ancona non si trova uno solo di questi elementi; perciò egli non deve evidentemente essere compreso nel novero degl'impiegati.

BERTEA. La quistione ha, secondo me, poca importanza, salvo vogliasi riferirla al futuro, quando il numero degl'impiegati sarà completo, mentre in ora è ben lungi dall'esserlo.

Quindi nessun danno può venire nè all'onorevole D'Ancona, nè all'onorevole Malenchini di figurare nel novero degl'impiegati, non verificandosi in ora il caso di sorteggio che possa allontanarli dai loro stalli, che tanto onorevolmente occupano.

MASSARI. Domando perdono; a me pare che l'ammettere oggi nell'elenco degl'impiegati gli onorevoli D'Ancona e Malenchini, che non lo sono, pregiudicherebbe evidentemente la sorte di quegli altri impiegati che per avventura potrebbero essere eletti a deputati.

I nostri onorevoli colleghi toscani sanno con quali condizioni l'onorevole Sansone D'Ancona accettò il posto che occupa.

Dopo moltissime istanze perchè accettasse, egli accettò alla condizione che sarebbe stato un incarico temporario, che non gli avrebbe tolta l'eleggibilità.

L'onorevole Sansone D'Ancona ha fatto ciò, come tanti altri egregi cittadini, per devozione al suo paese, ed in questo momento la Camera lo verrebbe a ricompensare collocandolo nel novero degl'impiegati, dei quali egli non fa parte!

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti la proposta colla quale si chiede che si debba escludere dalla categoria generale degl'impiegati il deputato D'Ancona.

(La Camera decide che sia escluso.)

Il deputato Gallenga propone che si debba pure escludere dalla categoria generale degli impiegati il deputato Malenchini.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

CAPRIOLO, relatore. Se ne cancellano due, i deputati D'Ancona e Malenchini, e se ne surrogano cinque, gli onorevoli Braico, Conti, Miceli, Salvagnoli e Spaventa; cosicchè sarebbero 33.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che si dichiari che il numero degli impiegati della categoria generale, congiunti a quello di 22 delle categorie quarta ed ottava ammonti in complesso a 60, e così rimangano ancora ventotto seggi a cui possono accedere deputati impiegati, mandati alla Camera colle seconde elezioni.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderanno approvate queste conclusioni.

(Sono approvate.)

La Commissione propone pure che si debba prendere una riserva che, malgrado questa dichiarazione, non s'intenda tolta la facoltà della Camera di escludere quello che si venisse poi per avventura a scoprire rivestito di tale qualità, od esercente tale impiego che lo renda ineleggibile.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa riserva.

(La Camera approva.)

Ora non rimane che procedere al sorteggio.

MASSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MASSARI. Io vorrei fare una rettifica alla lista fatta dalla Commissione. Il colonnello Boldoni è qualificato come colonnello nel corpo dei volontari italiani; ciò non è esatto; il colonnello Boldoni fa parte dell'esercito regolare.

CAPRIOLO, relatore. Sarà così iscritto sull'elenco.

PRESIDENTE. Ciò non muta per nulla la sua posizione.

Ora si procederà all'estrazione a sorte per conoscere quale dovrà essere, fra le due categorie quarta ed ottava, la prima ad essere estratta. La prima che esce, sarà la prima che si dovrà estrarre.

(Riesce estratta la categoria *Magistrati*.)

Faremo ora, prima di tutto, il controllo dei nomi dei magistrati. Prego la Camera a por mente se sia giusto:

Marchese, Mirabelli, Giacchi, Errante, Borgatti, Pironti, Pescatore, Tofano, Musumeci, Leo, De Donno, Calvi, Capone, Cepolla, Serra Francesco, Conforti, Caboni.

L'estrazione è di 6.

Sono estratti i nomi dei deputati Errante, Serra Francesco, Pescatore, Mirabelli, Musumeci, De Donno.

Questi cessano di essere deputati.

CAPRIOLO, relatore. Ora se ne deve estrarre uno di meno nella categoria dei professori, perchè è già stato estratto nell'antecedente categoria il professore Musumeci.

PRESIDENTE. Cosicchè, invece di otto, saranno sette i nomi da estrarre dall'urna dei professori.

Ora premetterò la verifica dei nomi:

Ugdulena, Imbriani, Giorgini, D'Ondes-Reggio, Bo, Marchese, Fioruzzi, Boggio, Mazzarella, Tommasi, Piroli, Mancini, Piria, Grandi, Regnoli, Deluca, Amari e Torrigiani.

Vengono estratti i seguenti nomi:

Amari, Imbriani, Fioruzzi, Ugdulena, Bo, Tommasi, Mazzarella.

Questi cessano dalla deputazione.

MICHELINI. L'anno scorso, sulla proposta del deputato Asproni, la Commissione nominata per l'accertamento del

numero degli impiegati eletti nelle prime elezioni, della quale io faceva parte, fu incaricata dello stesso oggetto riguardo alle elezioni ulteriori.

Sembrandomi conveniente che lo stesso facciasi in questo anno, io propongo che alla vostra Commissione sia confermato il mandato di accertare il numero degli altri impiegati che seggono nella Camera in seguito alle elezioni parziali che tennero dietro alle generali.

GALLENGA. La Commissione non esiste più come era, giacchè due membri di essa se ne sono separati per sempre, e perciò converrebbe quanto meno nominare altri due commissari.

CAPRIOLO, relatore. La Commissione è grata all'onorevole Michelini della nuova prova di deferenza e di fiducia che vorrebbe le fosse data dalla Camera; ma, siccome quest'incarico è un incarico non solo alquanto molesto e doloroso, ma pur anche odioso, è bene che vi partecipino un po' tutti. (*ilarità*) Se alcuno de' miei colleghi desidera di assumere ancora questo grave ufficio, io non ho nulla a dire; ma, in quanto a me, dichiaro formalmente che non mi sento in grado di ripetere l'ingrata opera, e che, in ogni modo, sarei, mio malgrado, costretto a pregare la Camera di dispensarmi dal continuare in quest'ufficio.

PRESIDENTE. Allora gli uffici nomineranno un'altra Commissione.

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO PETRUCELLI SULLA CIRCOLARE DEL MINISTERO AI VESCOVI RELATIVA ALLA FESTA NAZIONALE, E SUI FATTI DI MILANO.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al deputato Petruccelli per un'interpellanza al ministro dell'interno circa i fatti di Milano e rispetto ad una circolare.

PETRUCELLI. La Camera ricorda che, allorché il ministro dell'interno presentò la legge sulla festa nazionale, egli dichiarò che questa era puramente e semplicemente una festa civile. E noi la votammo all'unanimità, precisamente perchè la ci sembrò il primo passo in un sistema di governo col quale si stabiliva la separazione completa della Chiesa dallo Stato. E ci piacque ancora di votarla, perchè ci pareva che ormai si potessero celebrare i grandi avvenimenti nazionali senza *Te Deum* e messe cantate. Ora l'onorevole ministro ha violata questa legge con una circolare. E di qui sono derivati alcuni disordini in Milano, i quali furono poi complicati con altri di altra natura, di cui non esagero l'importanza.

Io pregherei il signor ministro di spiegarmi le ragioni per cui avvennero in quella città tali disordini.

A me pare inoltre che il signor ministro dovrebbe indicarci perchè, dopo essersi votata la legge sulla festa nazionale, con la dichiarazione che la medesima sarebbe stata esclusivamente civile, abbia egli poscia, colla circolare da lui diretta ai sindaci, dichiarato diversamente. Ecco le sue parole: « e primieramente la S. V. prenderà gli opportuni accordi coll'autorità governativa in tutto ciò che concerne questa solennità, e potrassi rivolgere invito cortese all'autorità ecclesiastica, affinché si compiaccia di celebrare col rito religioso il grande evento che fa di tutti i popoli d'Italia una sola famiglia, sotto l'impero della monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II. »

Se questo invito al clero non avesse provocato dei disor-

dini, e in questi disordini non fosse stato versato del sangue, io non mi sarei certamente incomodato di turbare la coscienza del signor ministro. Ma poichè il sangue corse, essendovi stati dei feriti, io credo che il ministro debba darci una spiegazione, perchè mai con una circolare si sia violato una disposizione di legge, richiedendo che nella festa nazionale entrasse altresì l'elemento religioso, in aperta contraddizione con la legge, la quale aveva votato la festa nazionale dover essere assolutamente civile.

MINGHETTI, ministro per l'interno. La interpellanza dell'onorevole preopinante ha due parti: nella prima mi accusa di avere violata la legge sulla festa nazionale; nella seconda chiede schiarimenti sui fatti di Milano.

Risponderò brevemente all'una ed all'altra parte.

Sì, o signori, il Governo di Sua Maestà, proponendo la legge che fu votata in questa e nell'altra Camera circa la istituzione di una nuova festa nazionale, ha avuto in animo di fare questa festa essenzialmente, principalmente civile. Esso ha voluto evitare gl'inconvenienti che negli scorsi anni si verificavano, quando l'intervento del clero era obbligatorio; imperocchè il clero, rifiutandosi in taluni luoghi di prestarsi alla funzione religiosa, ne veniva di conseguenza la necessità di procedere contro di esso. Il Governo ha voluto attuare in questa materia il principio, che aveva già proclamato, della separazione della Chiesa dallo Stato, e della libertà loro scambievolmente. Ma quando esso ha detto che la festa fosse essenzialmente, principalmente civile, non ha inteso di dire esclusivamente civile.

La Camera ricorderà la discussione che ebbe luogo in questa circostanza, e ricorderà le nobili parole dell'onorevole deputato Chiaves, al quale io rispondendo, dichiarava che il Governo di S. M. non avrebbe obbligato per nessun modo il clero, ma che nondimeno avrebbe espresso il suo desiderio che anch'esso partecipasse a questa solennità patria, che lo avrebbe a ciò invitato, e che qualora non avesse voluto aderire, la funzione sarebbe stata allora esclusivamente civile.

Io sono dolente di non avere dinanzi agli occhi il resoconto di quella seduta, ma se l'onorevole preopinante vuole pigliarsi la cura di rileggerlo, troverà che le idee che sono espresse in quella circolare risultano precisamente dalla discussione.

Del resto, indipendentemente da questo, io ho creduto, e con me hanno creduto i miei colleghi, che al momento in cui si proclamava il principio della libertà della Chiesa e dello Stato, bisognava e all'interno e al di fuori togliere ogni equivoco che questa separazione fosse intesa come ostilità; bisognava dimostrare che, se il clero avesse voluto intervenire alla festa nazionale, i cittadini avrebbero gradito il suo intervento, e le benedizioni della chiesa avrebbero, a nostro avviso, accresciuto il lustro di questa festa.

Tale è stato il sentimento che mi ha indotto a dettare quella circolare, la quale non obbliga in nessun modo il clero, e lascia ad esso il diritto di non intervenire, poichè la festa può compiersi civilmente soltanto. Ripeto che, se il clero rifiuta di intervenire, si compirà egualmente la solennità che festeggia la riunione in una sola famiglia di quasi tutta l'Italia.

Io non so se possa a ragione dirsi che da quell'atto sian venuti i fatti di Milano; certo è che i fatti del giorno 21, i quali ebbero luogo come dimostrazione contro il vescovo Caccia, furono ben diversi da quelli del giorno 22. Oltre a ciò era noto come l'opinione del predetto vescovo contrastasse al desiderio della grande maggioranza del clero lombardo, al quale mi piace di render qui un sincero omaggio, poichè egli ha mostrato in ogni circostanza di saper congiungere alla

fede religiosa l'amor della patria. Ma, ripeto, non credo che gli ultimi fatti di Milano debbano attribuirsi alle medesime cause; inoltre nel giorno 21 l'agitazione fu breve e immediatamente calmata senza bisogno che intervenisse neppure la truppa.

Fatti più gravi furono quelli del 22; ma essi hanno, secondo me, tutt'altra origine. Certo che quando si è sparso dell'agitazione in una popolazione, riesce poi facile l'eccitarla anche mutando propositi; ma nondimeno fra i due fatti vi è una ricisa distinzione.

Pur troppo sebbene, nell'Italia superiore specialmente, i pregiudizi economici vadano dileguandosi, essi non sono venuti meno al segno che non rimangano dei sospetti, delle ombre pel caro dei viveri e per le cagioni che si vuole attribuirvi.

È noto che più volte a Milano, per un errore, per una cecità della plebe fu sparsa l'idea che potesse rincarirsi il prezzo del grano a cagione delle distillerie di spiriti. Ora, nel giorno 22, quasi improvvisamente una mano di popolo si volse alla fabbrica Sessa in Viarenna.

La cosa fu così rapida, così inaspettata, che nè le guardie nazionali, nè le guardie di pubblica sicurezza giunsero in tempo ad impedire che una turba di forsennati entrasse in quella fabbrica e cominciasse a manometterla.

SUSANI. Domando di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Furono chiamati ben tosto i bersaglieri dalla caserma più prossima, ed un distaccamento solo del secondo battaglione accorse sul posto.

Gli ammutinati, i quali erano entrati nella fabbrica, accolsero questo distaccamento a sassi, a colpi di bastone, tentarono di disarmare quelli che entravano.

Fu in questa mischia che rimasero alcuni feriti, due bersaglieri, se non erro, e quattro o cinque tra gli assalitori. . .

PETRUCCELLI. Si parla di 20 feriti.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Secondo le mie notizie, non sarebbero più di otto o dieci, compresi due bersaglieri e due militi della guardia nazionale. Dichiaro però che non ho avuto ancora tutti i rapporti particolareggiati; ho avuto soltanto un rapporto generale.

Sgombrata la fabbrica, il picchetto dei bersaglieri fu fatto ritirare, ed allora di nuovo la turba invase la fabbrica. Ma erano giunte intanto guardie nazionali, giungeva la truppa in maggior numero; il generale La Marmora, appena avutane contezza, accorrevva di persona in mezzo al tumulto; in breve la fabbrica fu sgombrata di nuovo.

Tutto questo che racconto non occupò forse il tempo di due ore.

Nella fabbrica furono distrutte le mobiglie, ma le macchine rimasero intatte; cosicchè il mattino del 25 essa ha ripresi i suoi lavori nel modo usitato, e come se nulla fosse avvenuto.

La sera correvano voci molto vaghe e paurose di minacce ad altre fabbriche, correvano voci che si volesse distruggere il gazometro.

Come suole avvenire nei momenti di agitazione, queste voci erano forse esagerate. Tuttavia il Governo ed il comando militare avevano prese tutte le precauzioni, e nessun disordine successe.

Riassumendo le cose dette, dopo le prime dimostrazioni fatte al palazzo vescovile, le quali furono leggiere, dopo i disordini gravi del 22 contro la distilleria di Sessa, nessun turbamento ha avuto più luogo, e sono lieto di poter dichiarare che da quel giorno in poi a Milano non vi è stato neppure indizio di agitazione futura.

Si sono fatti molti arresti sul luogo, e affinché la procedura riesca rapida, e l'autorità giudiziaria possa con alacrità continuare il suo lavoro, si è disposto che, appena fatto il primo interrogatorio dalla questura, dietro il rapporto di arresto, siano gli arrestati passati al criminale; dove giudici a ciò deputati, alternandosi il lavoro, continueranno gli esami senza interruzione, di giorno e di notte.

La Camera comprenderà come, al momento in cui sta per iniziarsi una procedura criminale, io mi debba astenere dall'entrare nella ricerca delle cause e dei motori del tumulto; ma, prima di por fine a questa narrazione, non posso a meno di tributare moltissima lode al governatore per le misure...

BROFFERIO. Domando di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno.... che seppe prendere con molto senno ed energicamente.

Dirò poi che la guardia nazionale di Milano ha mostrato uno spirito nobilissimo, e il massimo desiderio di prestarsi a mantenere l'ordine. In pochissimo tempo, dopo la chiamata, si radunarono da seimila militi, pronti a fiancheggiare il Governo, a dargli forza, ad attuire immediatamente il tumulto.

Io sono lietissimo di dichiarare che il Governo è oltremodo grato alla guardia nazionale di Milano, che conterà sempre su di essa tutte le volte che si tratti di mantenere l'ordine, sicuro che non mancherà mai all'appello. Quella città generosa ha già dato tali prove del suo patriottismo e del suo spirito d'ordine, che il Governo può in ogni occasione fare assegnamento sopra di essa.

L'opinione pubblica si è manifestata con tanta forza, anzi con tanta veemenza contro i fatti del giorno 22, che in ciò attingo il convincimento che simiglianti disordini non si ripeteranno per l'avvenire.

Ecco le spiegazioni che io dovea dare; colla prima parmi di aver dimostrato che io non ho punto violato nè la lettera della legge, nè lo spirito di essa...

MELLANA. Domando di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno.... colla seconda ho esposto le circostanze principali di un fatto degno di essere fortemente condannato, ma che però ha dato luogo a novella dimostrazione dei sentimenti nobilissimi d'una delle prime città d'Italia.

MACCHI. Comincerò col ringraziare il signor ministro della testimonianza di patriottismo che gli piacque di dare alla mia nativa Milano.

Non mi arresterò a parlare dei disordini avvenuti nella fabbrica stessa, se non per congratularmi che essi si riducano alle minime proporzioni accennate dal signor ministro. Tanto più non mi arresterò a questi disordini, in quanto che ho la convinzione che essi non nacquerò dalla lamentata circolare. Però, essendo io stato relatore della legge per la festa nazionale, credo mio dovere di dichiarare che realmente, a mio avviso, la circolare posteriore che il ministro diresse alle autorità subalterne offende lo spirito e la lettera della legge.

Quella legge fu dapprima presentata alla votazione del Senato. Io ho letto accuratamente la relazione che il signor ministro vi aveva unito, e non vi trovai punto allusione ad alcuna cerimonia religiosa. Il signor ministro nella sua relazione diceva che quella festa doveva essere civile, e perchè fosse mantenuto tale carattere meramente « civile e popolare, » egli stesso aveva cura d'indicare il modo con cui la festa sarebbe celebrata. Disse dunque il ministro che la festa doveva celebrarsi per cura delle autorità *municipali* (e non punto delle ecclesiastiche) « con pubbliche mostre di belle arti e delle industrie locali, colla rassegna delle truppe e

della guardia nazionale, con esercizi al tiro del bersaglio, e con opere di pubblica beneficenza. »

Vede la Camera che qui non si fa cenno di funzione religiosa; ed è appunto per questo *unicamente*, che la vostra Commissione ve ne ha tanto raccomandata l'adozione.

Nel presentare a noi questa legge, dopo che era stata votata dal Senato, il signor ministro ci narrò le ragioni che aveva esposte al Senato, per darle un carattere meramente civile e popolare. Per il che la vostra Commissione, vedendo che la questione religiosa non c'entrava nè punto nè poco, nella sua relazione così si espresse:

« Con grande compiacenza, giova il dirlo, la vostra Commissione osservò come il Governo abbia ordinato che questa solennità sia *meramente* civile (e non *principalmente*, come testè disse il ministro), ed abbia con ciò inteso il Governo a mettere per la prima volta in pratica quel grande principio della completa separazione della Chiesa e dello Stato, che teoricamente è oggimai divenuto un assioma per gli uomini tutti di progresso e di libertà. »

Ora, se è vero che il Governo aveva quest'intenzione di separare completamente in questa circostanza la Chiesa dallo Stato, non poteva farlo altrimenti che col lasciare la Chiesa assolutamente in disparte.

Il signor ministro viene in oggi a giustificare la sua posteriore circolare, facendosi forte delle parole di un deputato, il quale solo lamentò che la Chiesa non fosse chiamata a prender parte alla nazionale festività.

Ma io dico al ministro che, quando si avesse voluto tirare il clero pei piedi ancora una volta in questa festa nazionale, meglio valeva imporglielo per legge. (*Segni di dissenso*)

Faccia grazia la Camera a considerare quanto meno deplorabili sarebbero state le conseguenze politiche e civili se, ove lo Stato avesse creduto ancora necessario far intervenire il clero alla festa nazionale, glielo avesse imposto per legge, anzichè appigliarsi al partito di invitarlo.

Noi sappiamo, e faremmo atto di insigne ipocrisia volendocelo dissimulare, che l'alto clero e l'episcopato non possono amare le nostre istituzioni, non possono amare lo sviluppo della libertà e l'unità nazionale. (*Cavour, ministro, e Massari ed altri fanno segni di dissenso*)

Voci a sinistra. Non lo possono.

MACCHI. Ora la festa è istituita per celebrare l'unità nazionale; e la Camera sa troppo bene se, colla questione pontificia e colle altre che ancora abbiamo a risolvere in Italia, il clero può aver gusto a celebrare una tale festa. Tant'è vero che all'alto clero la festa non può piacere, che infatti vediamo che non gli piace. (*Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Prego la Camera a non interrompere. Quelli che avranno qualche cosa da opporre all'oratore possono chiedere la parola e rispondere poi dopo.

MACCHI. Per lo meno era opera da savio legislatore il prevedere questo pericolo.

Ora, ammesso questo fatto, che nessuno di noi può dissimularsi, se il Governo obbligava il clero ad intervenire, allora esso sarebbe venuto per forza, come ha fatto per l'addietro; ed avrebbe almeno avuto, si può dire, la scusa, in faccia alla propria coscienza ed in faccia ai proprii subalterni, di subire una violenza; ragione unica che lo può scusare dei tanti *Te Deum* da lui cantati per l'addietro in onore dei Governi i più esosi, i più infami. (*Bravo!*)

Ma, invitando il clero, che cosa ne doveva avvenire? Non ha egli preveduto il signor ministro il pericolo che il clero dicesse di no? Ed allora non ha visto quali sarebbero state le conseguenze di tale rifiuto? La prima e più ovvia doveva

esser questa, di mettere il clero in urto colle popolazioni che avrebbero voluto vederlo intervenire, e di mettere quella parte del clero che rifiutava l'invito in urto con quell'altra che avrebbe invece amato di ottemperarvi.

Ed ecco che, logicamente, naturalmente, erano da prevedersi tutti questi disordini, che infatti accaddero.

La legge in questione avrebbe giustificate le apprensioni nate nell'onorevole Chiaves e nel signor ministro, e destate le suscettività degli uomini troppo timorosi, quando avesse escluso il clero. Se noi avessimo fatta una legge nella quale fosse detto: questa è una solennità meramente civile e politica, il clero non deve dunque intervenirvi; in tal caso, ne convergo, il signor ministro avrebbe potuto con ragione risponderci che, se noi vogliamo assolutamente separare la Chiesa dallo Stato, non vogliamo per ciò nè urtare, nè offendere i sentimenti religiosi di coloro che, per avventura, credono necessario l'intervento del clero. Ma nessuno pensò mai di far questo torto al clero, di volerlo escluso dalla nostra festa, ove a lui piaccia intervenirvi. No, la legge non glielo proibiva questo intervento.

Si ammetta che la legge si fosse eseguita letteralmente, come è formulata. I comuni pensavano a fare la loro festa; se il clero credeva di prendervi parte, ebbene in chiesa avrebbe potuto cantare la sua messa, ed *accompagnarla* del suo inno ambrosiano, come sembra desiderare il signor ministro, e le cose sarebbero andate a meraviglia. Ma invece, a volerlo moralmente costringere coll'invitarlo, non si poteva evitare o l'uno o l'altro di questi inconvenienti: o il clero diceva di sì, ed allora l'esclusione, la separazione della Chiesa dallo Stato non esisteva punto; o diceva di no, ed allora ne sarebbero nati dei guai; guai che per l'appunto, sventuratamente, sono accaduti.

Per queste ragioni, ed altre molte che mi astengo dal dire per non abusare della pazienza della Camera, io credo di poter concludere che veramente la circolare diramata posteriormente dal signor ministro dell'interno è un'offesa alla legge, quale noi l'abbiamo sancita. (Bravo! a sinistra)

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io non ho che a rindicare, come diceva testè, la discussione di quel giorno per meravigliarmi grandemente delle deduzioni che si vogliono trarne. Quando l'onorevole deputato Chiaves parlava di questa materia, io gli rispondevo queste parole:

« Il Governo, signori, ha proclamatolo solennemente il principio della libera Chiesa in libero Stato, come la soluzione più degna e più efficace del gran problema che ci sta dinanzi. Ora, ogni volta che si presenterà una questione nella quale, senza pericolo dell'ordine pubblico, esso possa attuarla, mostrerà la sincerità del suo convincimento e cercherà di tradurlo dall'ordine delle idee all'ordine dei fatti. Tale è il caso della festa nazionale. Nè io intendo con ciò di escludere da questa festa ogni funzione religiosa. Io spero che molti parroci e molti vescovi italiani, anzi che la massima parte di essi vorranno solennizzare l'unità d'Italia e lo Statuto del regno, e di ciò mi rallegrerò ben di cuore; ma fra il cercare questo spontaneo e libero concorso del clero, fra il desiderare e l'invocare la benedizione non solo di Dio, ma anche di chi lo rappresenta agli occhi della massima parte della popolazione italiana, fra il far questo e il costringere il clero, anche ripugnante, ad assistere a questa funzione, vi è un'immensa distanza. »

La legge adunque nel suo concetto e la discussione nel suo spirito implicava non si obbligasse, ma s'invitasse.

Inoltre, lo invitare il clero da parte nostra aveva un carattere politico, tanto rispetto all'interno, che al di fuori, in

quanto che dimostrava che il principio della libera Chiesa in libero Stato non implicava per parte nostra veruna ostilità verso il sacerdozio.

Questo è stato il concetto non a caso certamente formulato, ma dietro matura deliberazione del Governo, nella mia circolare.

Quindi, mentre io deploro che non pochi dignitari dell'alto clero abbiano rifiutato quest'invito, non posso non riconoscere che, specialmente in Lombardia, moltissima parte del clero minore ha inteso in questo senso la circolare, e vi ha aderito di cuore.

E ad ogni modo stimo opportuno siasi fatto manifesto che là dove il clero non assiste a queste cerimonie è per sua volontà; ma che il Governo per parte sua non solo non l'avrebbe rifiutato, ma avrebbe desiderato che colla sua presenza solennizzasse una patria istituzione.

SUSANI. Una mano di forsennati invade una fabbrica, e tenta di metterla a sacco ed a fuoco. Io non ho certo bisogno di dirvi, o signori, che questo non è il popolo di Milano. Ma se il signor ministro ha voluto tenersi nel riserbo che si conviene alla sua posizione, io ho chiesto la parola per dire alla Camera ciò che a me consta per relazione di persone le quali conoscono assai bene, e per antica prova, il popolo di Milano. Il popolo di Milano, il quale è quello delle barricate, quel medesimo che nell'agosto del 1848 volonterosamente incendiava le proprie masserizie per la difesa della patria.

Ma, signori, che cosa avvenne nel 1848? Io me ne appello all'onorevole generale Pettinengo che è qui presente, ed all'onorevole generale Solaroli, i quali allora erano in quel paese. (Mormorio) Avvenne allora che una mano di colpevoli fu eccitata dagli agenti del primo, dell'implacabile nostro nemico, l'Austria, e furono questi che, assumendo le sembianze di gente del popolo, si fecero allora, come attualmente, autori d'ingiustificabili disordini.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Susani a tenersi strettamente a quello che forma il soggetto della presente questione.

SUSANI. Io desidero solo di dichiarare alla Camera che individui, i quali hanno perfetta conoscenza della popolazione di Milano e che si sono trovati sul luogo del tumulto, hanno riconosciuto che vi erano agenti provocatori venuti dal di fuori, e portanti somme di denaro ed armi insidiose, onde si potè chiaramente intendere, donde venisse il tumulto.

Dirò inoltre ciò che l'onorevole ministro non ha ancora accennato, ed è che, quando si vollero condurre gl'illusi o pagati tumultuanti contro la fabbrica del signor Binda, il signor Binda fu difeso dai suoi medesimi operai.

MINGHETTI, ministro per l'interno. L'onorevole deputato Petruccelli mi ha chiesto degli schiarimenti di fatto, che io ho dati.

Dimanderò se la Camera vuole intavolare la discussione sul merito. (No! no!)

Quanto alla prima parte, cioè al giudizio intorno alla circolare del ministro dell'interno, comprendo che possa esservi dissenso; io son d'avviso opposto a quello dell'onorevole Macchi, ma ciò nondimeno riconosco che egli è nel suo diritto di censurarla.

Quanto alla seconda parte, cioè ai fatti di Milano, prego la Camera e prego l'onorevole preopinante a voler por fine a questa discussione.

PETRUCCELLI. Io non fo alcun appunto al Governo dei disordini economici avvenuti a Milano, perchè il Governo non può esserne responsabile, non avendoli potuti prevedere, nè avendoli promossi. Ciò di che fo appunto al Governo è l'ini-

ziativa ch'esso ha preso, invitando il clero a partecipare a questa festa. E gli fo appunto di questa iniziativa, perchè esso, conoscendo lo spirito dell'episcopato, non doveva provocare una manifestazione ostile alla causa italiana ed all'Italia.

Il Governo sa perfettamente che in Europa si conosce non essere l'alto clero nostro amico. Quindi col suo invito, io credo, non avrebbe dovuto dargli occasione di insultare una volta di più il Governo italiano e l'Italia. Epperò prego l'onorevole ministro, se lo crede opportuno, a ritirare quella circolare.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io non mi meraviglio che l'onorevole Petruccelli mi faccia appunto relativamente a questa circolare; per parte mia, sono d'avviso contrario.

Egli desidera che sia ritirata la circolare. Io non posso consentirvi. Però io spero che l'onorevole Petruccelli avrà veduto una nota inserita nella gazzetta ufficiale di ieri, nella quale è accennato che, laddove i vescovi hanno anticipatamente dichiarato che il clero non si debba prestare a questa funzione, non è più il caso di rivolgersi al medesimo; questo era naturale, dopo siffatte dichiarazioni, perchè non si va ad invitare chi anticipatamente ha detto di non voler intervenire.

Ma io persisto a credere che l'aver dato istruzioni ai sindaci di rivolgersi al clero e d'invitarlo, sia stato un atto di buona politica; e che le manifestazioni che ebbero luogo, lungi dal tornare a detrimento della causa italiana, tornano a suo vantaggio, e all'interno e al di fuori.

PETRUCCELLI. Io accetto le spiegazioni del signor ministro in questo senso, che egli ha voluto con la sua circolare provocare una dichiarazione esplicita da parte dell'alto clero, che esso non è italiano; in conseguenza, per questo riguardo, sono soddisfatto. (*Scoppio di viva ilarità di tutti i deputati e dei ministri*)

PRESIDENTE. L'interpellanza essendo esaurita, invito alla tribuna il relatore che ha da riferire sulla petizione del sindaco di Teano.

SANGUINETTI, relatore. Non potrei riferirla al momento, perchè non ho qui la petizione.

Voci. A domani!

(La seduta è levata alle ore 5 1/2.)

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Relazione intorno ad una petizione n° 6898 del sindaco di Teano;

Discussione dei progetti di legge :

2° Spesa maggiore pel polverificio di Fossano;

3° Spesa maggiore per l'Esposizione italiana da tenersi in Firenze;

4° Modificazioni alla tariffa daziaria;

5° Convalidazione di decreti relativi ai militari privati di impiego per titolo politico dai cessati Governi d'Italia.